


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

---

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

---

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

---

## PARTE PRIMA

---

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.

---

## SOMMARIO

### **LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019 N. 23**

**Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche). . . . . pag. 3**

### **LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019 N. 24**

**Quinto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale . . . . . pag. 7**

### **LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019 N. 25**

**Modifiche alle disposizioni della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa) in materia di Organismo indipendente di valutazione della performance . . . . . pag. 19**

### **LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019 N. 26**

**Nuove norme in materia di lavoratori frontalieri liguri . . . . . pag. 22**

### **LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019 N. 27**

**Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposi-**

**zioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - anno 2019 . . . . . pag. 27**

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019 N. 28**

**Disposizioni di adeguamento della normativa regionale e disciplina transitoria per il rinnovo degli organi degli enti parco . . . . . pag. 31**

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019 N. 29**

**Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari) . . . . . pag. 34**

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019 N. 30**

**Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati . . . . . pag. 40**

**LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019 N. 31**

**Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020 . . . . . pag. 47**

**LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019 N. 32**

**Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020 . . . . . pag. 71**

**LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019 N. 33**

**Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020 – 2022 (Pubblicata su Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 19 del 31.12.2019 – Parte I)**

**LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019 N. 34**

**Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nei concorsi della Regione Liguria per l'assunzione del personale . . . . . pag. 86**

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 23****Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche)**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1*****(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44  
(Norme per l'esercizio delle professioni turistiche))***

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
"1 bis. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e successive modificazioni e integrazioni."
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

**Articolo 2*****(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 44/1999)***

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a), le parole: "da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a euro 3.000 e da euro 500 a euro 1.500";
  - b) alla lettera b), le parole: "da lire 500.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 750";
  - c) alla lettera c), le parole: "da lire 100.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 150";
  - d) alla lettera d), le parole: "da lire 2.000.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a euro 3.000";
  - e) alla lettera e), le parole: "da lire 100.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 150";
  - f) alla lettera f), le parole: "da lire 1.000.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 1.500".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

“2. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in relazione alle attività di cui alla presente legge e irrogano le relative sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione e di enti da essa individuati, delegati o sub-delegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono trattenuti dai comuni che irrogano le sanzioni.

2 ter. Quando, nei due anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.”.

### **Articolo 3**

#### ***(Modifica all'articolo 16 della l.r. 44/1999)***

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“10 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2 e 2 bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino al 31 dicembre 2019 le funzioni di cui all'articolo 13, comma 2, continuano ad essere esercitate dalla Regione.”.

### **Articolo 4**

#### ***(Norma finanziaria)***

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021:

Esercizio 2020

#### Stato di previsione dell'entrata

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) al Titolo 3 “Entrate extra-tributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”.

#### Stato di previsione della spesa

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Esercizio 2021

#### Stato di previsione dell'entrata

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) al Titolo 3 “Entrate extra-tributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”.

#### Stato di previsione della spesa

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 23**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Berrino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 103 in data 2 agosto 2019;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 agosto 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 266;*
- c) *è stato assegnato alle Commissioni consiliari III e I, ai sensi degli articoli 83, comma 1, e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 4 settembre 2019;*
- d) *la III Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità in data 7 novembre 2019;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità in data 11 novembre 2019;*
- f) *è stato esaminato e approvato, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2019;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 15 gennaio 2020.*

**2. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Settore Professioni, progetti e imprese turistiche.*

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 24****Quinto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1*****(Finalità)***

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali e di regolamenti regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

**Articolo 2*****(Disposizioni di adeguamento allo Statuto regionale)***

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
  - a) legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro);
  - b) legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria);
  - c) articolo 23 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
  - d) articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010);
  - e) articoli 11 e 12 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro);
  - f) articoli 23 e 24 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

**Articolo 3*****(Abrogazione)***

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e i regolamenti regionali contenuti rispettivamente negli elenchi "A" e "B" allegati alla presente legge.

2. E' o rimane abrogato l'articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).
3. Al fine di assicurare la certezza del diritto, sono o rimangono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali contenute nell'elenco "C", allegato alla presente legge, restando impregiudicati gli effetti abrogativi già prodotti con la precedente abrogazione.
4. L'abrogazione di norme già abrogate non comporta reviviscenza.

#### **Articolo 4**

##### ***(Norma transitoria)***

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
2. Le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.

#### **Articolo 5**

##### ***(Clausola di neutralità finanziaria)***

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

**ALLEGATO "A" (articolo 3, comma 1)****ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI ABROGATE****L.r. 27 giugno 1979, n. 24**

Subdelega alle Province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona delle funzioni amministrative di cui al 2° comma lettera b) dell'art. 96 del d.P.R. 24.7.1977 n. 616, concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dalla legge 6.6.1974 n. 298.

**Legge regionale 17 maggio 1982, n. 29**

Contributo alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico FI.L.S.E. S.p.A.

**Legge regionale 30 gennaio 1995, n. 7**

Norme per il finanziamento della legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

**Legge regionale 6 aprile 1995, n. 23**

Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 30 (realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione).

**Legge regionale 23 novembre 1995, n. 55**

Integrazione alla legge regionale 22 luglio 1993 n. 34 "Istituzione dell'albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi".

**Legge regionale 2 agosto 1996, n. 32**

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1994 n. 34 "Incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva".

**Legge regionale 13 luglio 2001, n. 20**

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

**Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23**

Provvedimenti urgenti relativi al Parco naturale regionale delle Cinque Terre.

**Legge regionale 7 ottobre 2008, n. 33**

Modifica della legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 (proroga termine articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999)

**Legge regionale 5 aprile 2012, n. 14**

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione).

**Legge regionale 9 ottobre 2012, n. 33**

Sospensione temporanea della presentazione di domande per Medie Strutture di Vendita, Grandi Strut-

ture di Vendita e Centri Commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.

**Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 2**

Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

**Legge regionale 29 giugno 2016, n. 10**

Modifica alla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 2 (Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)).

**ALLEGATO "B" (articolo 3, comma 1)****ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ABROGATI****Regolamento regionale 19 giugno 2013, n. 5**

(Modifiche al regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 3 "Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modifiche ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)").

**Regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 1**

Modificazioni al regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6, avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23, recante: "Norme in materia di energia".

**ALLEGATO "C" (articolo 3, comma 3)****ELENCO DELLE LEGGI e DEI REGOLAMENTI REGIONALI ABROGATI PRECEDENTEMENTE,  
con indicazione del precedente intervento abrogativo****Leggi regionali:****L.r. 20 dicembre 1978, n. 61**

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 22 aprile 1980, n. 21**

Norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali e ambientali e in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 23 maggio 1980, n. 24**

Erogazione dei contributi annuali a sostegno degli Istituti Storici della Resistenza in Liguria e per le attività di ricerca e di promozione educativa dagli stessi esercitate.

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 23 dicembre 1981, n. 34**

Integrazione e modificazione alla legge regionale 22 aprile 1980 n. 21 "Norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali e ambientali e in materia di musei e di enti locali e di interesse locale."

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 4 marzo 1982 n. 11**

Norme per la classificazione delle aziende ricettive.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 18 gennaio 1983, n. 3**

Integrazione alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11. Norme per i livelli di classificazione delle aziende ricettive.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 17 marzo 1983, n. 7**

Norme per la promozione culturale.

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 24 marzo 1983, n. 10**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 in materia di classificazione delle aziende ricettive.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 24 gennaio 1985, n. 5**

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 e 30 luglio 1979 n. 26 in materia di ricettività turistica ed agrituristica.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 7 settembre 1988, n. 50**

Organizzazione turistica regionale.

*Abrogata da l.r. 28/2006 alla data di soppressione delle APT*

**L.r. 6 giugno 1989, n. 14**

Norme per l'attuazione del regime dei prezzi concordati per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 2 maggio 1990, n. 28**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 "Norme per la promozione culturale.

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 2 maggio 1990, n. 32**

Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali ed in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria.

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 17 luglio 1991, n. 10**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1989 n. 14 concernente prezzo concordati per strutture ricettive turistiche.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 31 luglio 1991, n. 15**

Adesione della Regione all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova.

*Abrogata da l.r. 34/2006, salvo quanto previsto dall'art. 12 della l.r. 34/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 5 della l.r. 34/2006*

**L.r. 25 maggio 1992, n. 13**

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 30 dicembre 1992, n. 43**

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 "Norme per la promozione culturale".

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 28 gennaio 1993, n. 7**

Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 e 6 giugno 1989 n. 14 in materia di disciplina delle strutture ricettive.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 12 luglio 1993, n. 30**

Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria.

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 15 dicembre 1993, n. 58**

Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore di albergo e modificazione delle tabelle "B" e "C" dell'allegato alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 "Norme per la classificazione delle aziende ricettive".

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 28 dicembre 1993, n. 62**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7 recante norme per la classificazione delle strutture ricettive.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 8 marzo 1994, n. 11**

Interventi regionali in favore della famiglia.

*Abrogata dall'art. 64 L.R. 12/2006 alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2006 e degli atti in essa richiamati*

**L.r. 5 maggio 1994, n. 23**

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle strutture ricettive alberghiere.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 9 gennaio 1995, n. 3**

Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti.

*Abrogata da l.r. 28/2006 alla data di soppressione delle APT*

**L.r. 28 marzo 1995, n. 18**

Modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 29 luglio 1996, n. 31**

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994 n. 23 "Requisiti tecnici ed igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere".

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 6 agosto 1996, n. 33**

Disciplina dell'agriturismo.

*Abrogata da l.r. 37/2007, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 comma 1 della l.r. 37/2007.*

**L.r. 15 novembre 1996, n. 49**

Istituzione e disciplina delle locande.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 31 dicembre 1996, n. 54**

Ulteriori modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 17 dicembre 1998, n. 37**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 32 "Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria".

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 11 giugno 1999, n. 16**

Integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 "Norme per la promozione culturale" e successive modifiche.

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 6 settembre 1999, n. 27**

Risanamento del bilancio e contributi spese per attività, gestione e conservazione del patrimonio della fondazione "Cristoforo Colombo".

*Abrogata da l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di costituzione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo*

**L.r. 28 gennaio 2000, n. 5**

Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere".

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 27 marzo 2000, n. 34**

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 "Norme per la promozione culturale".

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 15 aprile 2002, n. 17**

Riapertura dei termini previsti dall'articolo 6 comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (norme per la promozione culturale) e successive modifiche e integrazioni.

*Abrogata da l.r. 33/2006, salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della l.r. 33/2006, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 della l.r. 33/2006*

**L.r. 10 agosto 2004, n. 14**

Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica) e della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 (disciplina delle Associazioni Pro Loco).

*Abrogata da l.r. 28/2006, ad esclusione dell'articolo 14 (che è abrogato alla data di soppressione delle APT)*

**L.r. 24 dicembre 2004, n. 34**

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 8.

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 1 dicembre 2005, n. 18**

Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 15) e alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica).

*Abrogata da l.r. 28/2006, ad esclusione dell'articolo 3 (che è abrogato alla data di soppressione delle APT)*

**L.r. 23 dicembre 2005, n. 19**

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.R. 20 dicembre 2006, n. 43**

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive)

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**L.r. 21 dicembre 2007, n. 45**

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).

*Abrogata da l.r. 2/2008 a decorrere dall'entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate*

**Regolamenti regionali:**

**Regolamento regionale 23 febbraio 2010, n. 3**

Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo Unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)

*Abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014*

**Regolamento 21 febbraio 2011, n. 1**

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regio-

nale 7 febbraio 2008, n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari" e modifiche ai Regolamenti Regionali n. 3/2009 e n. 3/2010.

*Abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014.*

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 24**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Alessandro Piana, Giovanni Barbagallo, Claudio Muzio in data 17 ottobre 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 272;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 22 ottobre 2019;*
- c) *la I Commissione si è espressa favorevolmente, all'unanimità, per entrambi i pareri, in data 11 novembre 2019;*
- d) *è stata esaminata e approvata, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2019*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 15 gennaio 2020.*

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 25****Modifiche alle disposizioni della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa) in materia di Organismo indipendente di valutazione della performance**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

***(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa) in materia di Organismo indipendente di valutazione della performance)***

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 24 bis della l. r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  - “1. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) è un organo composto da tre componenti esterni dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, previo avviso pubblico, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta.
  2. I componenti dell'OIV sono nominati tra soggetti che godano dei diritti civili e politici in possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, o laurea magistrale, iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.
  3. Non possono essere nominati componenti dell'OIV:
    - a) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
    - b) coloro che abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
    - c) coloro che siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
    - d) colui che sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;
    - e) i dipendenti della Regione Liguria;
    - f) coloro che rivestano o abbiano rivestito nel triennio precedente incarichi di indirizzo politico, cariche pubbliche elettive presso la Regione, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
    - g) i magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell'ambito territoriale ligure;
    - h) coloro che abbiano o abbiano avuto, nel triennio precedente, rapporti continuativi di colla-

borazione e consulenza con l'Assemblea Legislativa e siano o siano stati, nel triennio precedente, Revisori dei Conti presso l'Assemblea Legislativa stessa;

- i) il coniuge, il convivente, i parenti o affini entro il secondo grado dei Dirigenti regionali, dei Consiglieri e Assessori regionali.”.
2. Il comma 5 dell'articolo 24 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- “5. Il compenso spettante a ciascun componente dell'OIV è pari a euro 3.000,00 per ogni anno. Per le sole riunioni formalmente convocate, ai componenti dell'OIV è riconosciuto il rimborso spese di viaggio, debitamente documentate secondo la disciplina di cui all'articolo 12 bis, comma 6, fino ad un massimo di euro 650,00 l'anno.”.

## **Articolo 2**

### ***(Norma di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 25**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Alessandro Piana, Giovanni Barbagallo, Claudio Muzio in data 29 ottobre 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 274;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 29 ottobre 2019;*
- c) *la I Commissione si è espressa favorevolmente, all'unanimità, per entrambi i pareri, in data 18 novembre 2019;*
- d) *è stata esaminata e approvata, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2019*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 15 gennaio 2020.*

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 26****Nuove norme in materia di lavoratori frontalieri liguri**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1*****(Finalità)***

1. La Regione Liguria riconosce e valorizza i lavoratori frontalieri liguri e, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, favorisce azioni ed interventi finalizzati alla loro tutela e promozione sociale.
2. Ai fini della presente legge si definiscono lavoratori frontalieri liguri coloro che risiedono in Liguria ed esercitano in via continuativa un'attività lavorativa subordinata o autonoma all'estero in paesi di frontiera o limitrofi.

**Articolo 2*****(Azione regionale)***

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione Liguria interviene per:
  - a) promuovere attività di studio e analisi del fenomeno in Liguria e delle problematiche che interessano i lavoratori frontalieri liguri finalizzate a supportare le politiche regionali in materia;
  - b) promuovere iniziative di cooperazione transfrontaliera in armonia con le strategie di sviluppo e di coesione economica regionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
  - c) promuovere iniziative tese a favorire l'inserimento dei lavoratori frontalieri nel contesto lavorativo nello Stato estero anche attraverso interventi formativi mirati;
  - d) promuovere l'istituzione e il potenziamento, nell'ambito del territorio regionale, di servizi sociali a favore dei lavoratori frontalieri per le zone dove il fenomeno assume particolare rilevanza;
  - e) promuovere la rappresentanza degli interessi dei lavoratori frontalieri presso le istituzioni e organizzazioni italiane e straniere anche tramite la stipula di convenzioni e protocolli di intesa, nei casi e con le procedure previsti dalla vigente disciplina in materia;
  - f) concedere contributi alle associazioni dei lavoratori frontalieri per il sostegno di attività di promozione sociale e culturale;
  - g) favorire e promuovere, tramite azioni di impulso presso le istituzioni competenti, l'assunzione di iniziative opportune e necessarie per la tutela dei lavoratori frontalieri e per lo sviluppo di rapporti fondati su cooperazione e reciprocità e sul principio di non discriminazione.

**Articolo 3*****(Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri)***

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, è istituita la Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri, di seguito denominata Consulta, composta da:

- a) l'Assessore regionale competente per materia in qualità di Presidente o suo delegato;
  - b) quattro rappresentanti designati dalle associazioni dei frontalieri iscritte nell'elenco di cui all'articolo 7;
  - c) due esperti in materia di frontalierato designati dalla Giunta regionale;
  - d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del Lavoro della provincia di Imperia;
  - e) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  - f) un rappresentante designato dall'ANCI Liguria;
  - g) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona.
2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale.
  3. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta della Struttura regionale competente non pervengano le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Consulta, purché siano stati individuati la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso la Consulta è integrata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale col pervenire delle designazioni mancanti.

#### **Articolo 4**

##### ***(Funzionamento della Consulta)***

1. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Alle sedute della Consulta possono essere invitati, senza diritto di voto, funzionari di pubbliche amministrazioni o di altri organismi aventi competenze specifiche in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno e, su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti, qualora vi siano argomenti a trattare.
4. I membri della Consulta svolgono la propria attività a titolo gratuito e senza rimborso spese.
5. La Consulta adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.
6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla competente Struttura regionale.

#### **Articolo 5**

##### ***(Compiti della Consulta)***

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
  - a) esprime pareri e formula proposte relativamente alle attività in materia di frontalierato di cui all'articolo 2, anche con riferimento alla predisposizione del Programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6;
  - b) esprime il parere sul Programma annuale degli interventi, monitorandone altresì l'attuazione operativa;
  - c) promuove e collabora ad iniziative di studio e di ricerca in materia di frontalierato;
  - d) fornisce pareri su questioni concernenti la materia di cui alla presente legge sottoposte dalla Giunta regionale;
  - e) formula proposte ed esprime pareri sulla promozione di forme di collaborazione con istituzioni ed organismi italiani e stranieri nel rispetto della vigente disciplina nazionale ed europea in materia.

## **Articolo 6**

### ***(Programma annuale degli interventi)***

1. Il Programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 3, individua le priorità dell'azione regionale di cui all'articolo 2 e indica le attività e gli interventi in materia di frontalierato, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Il Programma stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

## **Articolo 7**

### ***(Elenco delle associazioni dei lavoratori frontalieri liguri)***

1. È istituito l'elenco delle associazioni dei lavoratori frontalieri liguri presso la Struttura regionale competente, che ne cura annualmente l'aggiornamento.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

## **Articolo 8**

### ***(Norma transitoria)***

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 2.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina la Consulta di cui all'articolo 3.

## **Articolo 9**

### ***(Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1993, n. 27***

#### ***(Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione)***

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "i frontalieri e" sono soppresse.
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", dei frontalieri" sono soppresse.
5. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
6. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dei frontalieri" sono soppresse.
7. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/1993 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ed i frontalieri" sono soppresse.

## **Articolo 10**

### ***(Norma finanziaria)***

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, esercizio 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 19 “Relazioni internazionali” Programma 1 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### **Articolo 11**

#### ***(Clausola valutativa)***

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti in termini di riconoscimento e valorizzazione dei lavoratori frontalieri liguri, con le modalità e nei termini stabiliti ai commi 2, 3 e 4.
2. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi della Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri di cui all’articolo 3, presenta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto sull’attività svolta alla Commissione consiliare competente in materia di verifica dell’attuazione delle leggi ed entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza biennale, una relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa.
3. Tale relazione fornisce risposte documentate in merito a:
  - a) le iniziative promosse per diffondere la conoscenza dei benefici previsti dalla legge, gli eventi finalizzati al sostegno di attività di promozione sociale e culturale e le iniziative di cooperazione transfrontaliera;
  - b) le attività svolte dalla Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri;
  - c) le iniziative di formazione per i lavoratori frontalieri e le relative modalità di svolgimento;
  - d) le iniziative di studio e ricerca a titolo di osservatorio del fenomeno frontalieri;
  - e) i controlli effettuati sull’effettivo utilizzo dei contributi secondo le modalità stabilite dal Programma degli interventi di cui all’articolo 6 da parte dei beneficiari;
  - f) il numero di beneficiari diretti e indiretti rispetto a quelli potenziali e i risultati in termini di valorizzazione lavorativa dei frontalieri raggiunti dai benefici di cui alla presente legge;
  - g) le criticità riscontrate nell’attuazione della legge;
  - h) ulteriori esigenze emerse in fase di attuazione della legge.
4. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa assicura, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l’adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 26**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marco Scajola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 105 in data 29 ottobre 2019;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 ottobre 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 276;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 4 novembre 2019, nella stessa data è stata assegnata alla V Commissione ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 1 del Regolamento interno;*
- d) *la II Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità in data 21 novembre 2019;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità in data 9 dicembre 2019;*
- f) *è stato esaminato e approvato, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2019;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 15 gennaio 2020.*

**2. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Salute e servizi sociali – Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità.*

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 27**

**Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - anno 2019**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

***(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)***

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 1.014,77, derivante da sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace di Genova n. 1775 del 22 ottobre 2018.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 35.264,89, derivante da decreto ingiuntivo esecutivo n. 2700 del 28 gennaio 2016 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della Regione Liguria.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 1.014,77 (millequattordici/77) per l'esercizio 2019 si provvede come segue: per euro 386,75 (trecentottantasei/75) con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 628,02 (seicentoventotto/02) con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato".
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 35.264,89 (trentacinquemiladuecentosessantaquattro/89) si provvede come segue:
  - con le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019, di seguito dettagliate: riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 27.508,73 (ventisettemilacinquecentotto/73) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 01 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali, Titolo 1 "Spese correnti";
  - per euro 6.442,81 (seimilaquattrocentoquarantadue/81) con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti";

- per euro 1.313,35 (milletrecentotredici/35) con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019, alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.

## **Articolo 2**

### ***(Dichiarazione d’urgenza)***

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 27**

**PREMESSA:** I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) la Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente della Giunta Sonia Viale, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 108 in data 29 ottobre 2019;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 novembre 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 279;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 5 novembre 2019;
- d) la I Commissione si è espressa favorevolmente, a maggioranza, per entrambi i pareri, in data 25 novembre 2019;
- e) è stato esaminato e approvato, a maggioranza, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2019;
- f) la legge regionale entra in vigore il 31 dicembre 2019.

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO****Relazione di maggioranza (Consigliere Vaccarezza A.)**

Con il presente provvedimento, si provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, riconducibili alla tipologia di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni

-per un importo di euro 1.014,77 nei confronti di SDA 2000 S.p.A. derivante da sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace di Genova del 22/10/2018, n. 1775, con la quale ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo n.1234/2018 proposta da Regione Liguria, condannando al pagamento delle fatture relative alla fornitura di bevande e prodotti alimentari per un importo di euro 628,02, oltre interessi moratori.

-per un importo pari a euro 35.264,89 da corrispondere a Northern Avionics S.R.L. a seguito di decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di Regione Liguria.

Le coperture sono previste ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del provvedimento.

All'articolo 2 è prevista la dichiarazione d'urgenza.

Occorre rappresentare che il provvedimento in questione viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della regione Liguria per l'acquisizione del relativo parere, con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio,

Il testo del provvedimento, composto da due articoli, è stato esaminato dalla I Commissione competente per esame ed approvato a maggioranza in data 25 novembre 2019.

Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

**Relazione di minoranza (Consigliere Salvatore A.)**

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 21/1993, ha definito il debito fuori bilancio come: "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa". Il debito fuori bilancio consiste, quindi, in un'obbligazione maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa, così come previsto dall'art. 191 del TUEL.

*Ai sensi del D. Lgs 23 giugno 2011 - n.118, comma 1, si stabilisce che il Consiglio regionale riconosca con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

*Nel bilancio preventivo della Regione Liguria, tra le voci di debito più rilevanti, si segnala: per un importo pari ad euro 35.264,89 un debito nei confronti della società Northern Avionics SRL, a seguito di decreto ingiuntivo esecutivo n. 2700 del 28/01/2016, emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di Regione Liguria. A questo è seguito l'atto di precetto, in data 13/01/2017 e il successivo pignoramento presso terzi (Banca Carige S.p.A.), avvenuto in data 10/04/2019. Si è attinto al fondo di riserva (destinato alle spese obbligatorie o impreviste) anziché attingere al fondo contenzioso che al 31/12/2019 presenta una disponibilità di 31 milioni di euro.*

*Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 35.264,89 (trentacinquemiladuecentosessantaquattro/89) si provvede come segue: con le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019, di seguito dettagliate: riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 27.508,73 (ventisettemilacinquecentotto/73) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma I "Fondo di riserva", Titolo 01 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione I "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma II "Altri servizi generali, Titolo I "spese correnti".*

*Tuttavia, non è chiaro se il debito evidenziato derivi dai fatti di gestione e in quali rapporti istituzionali si collochi la società creditrice, nei confronti della Regione Liguria.*

### **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento centrale, finanza, bilancio e controlli – Settore Bilancio e ragioneria*

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 28****Disposizioni di adeguamento della normativa regionale e disciplina transitoria per il rinnovo degli organi degli enti parco**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

*(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29*

*(Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019))*

1. All'articolo 42 della l.r. 29/2018 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 6 ter è sostituito dal seguente:

“6 ter. Al personale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso i Centri per l'impiego trasferito da ALFA si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale della Regione Liguria, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).”;
  - b) il comma 6 quater è abrogato;
  - c) al comma 6 quinquies le parole: “al comma 2 bis” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2 bis”.

**Articolo 2**

*(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25*

*(Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))*

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “licenza di taxi” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei limiti del regime di aiuti de minimis di cui all'articolo 3 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013”.
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “nel rispetto dei limiti del regime di aiuti de minimis di cui all'articolo 3 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013”.
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla fine del punto 2) sono aggiunte le parole: “nei casi di circolazione in strade diverse dalle autostrade”;
  - b) i punti 3) e 5) sono abrogati.

### **Articolo 3**

#### ***(Disposizioni transitorie per i rinnovi degli enti Parco)***

1. Nelle more della pronuncia di legittimità costituzionale dell'articolo 7 e delle altre disposizioni impugnate della legge regionale 19 aprile 2019, n. 3 ((Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)) e fino a centottanta giorni successivi alla pubblicazione della relativa sentenza, per la costituzione ed il funzionamento della Comunità e dei Consigli degli enti Parco continuano a trovare applicazione le disposizioni degli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 3/2019.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità e i Consigli degli enti Parco in scadenza entro il 10 gennaio 2020 sono prorogati con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla conclusione delle procedure di rinnovo.
3. Gli organi costituiti in attuazione del presente articolo durano in carica secondo quanto previsto negli Statuti.

### **Articolo 4**

#### ***(Norma di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 5**

#### ***(Dichiarazione d'urgenza)***

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 28**

**PREMESSA:** I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *la Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente della Giunta Sonia Viale, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 107 in data 29 ottobre 2019;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 ottobre 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 278;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 5 novembre 2019. La I Commissione ha chiesto alla IV Commissione di esprimersi ai sensi dell'articolo 84, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio;*
- d) *la IV Commissione si è espressa favorevolmente, all'unanimità, in data 14 novembre 2019;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente, all'unanimità con emendamento, per i pareri di cui agli articoli 83 e 85, comma 1, in data 18 novembre 2019;*
- f) *è stato esaminato e approvato, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2019;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 31 dicembre 2019.*

**2. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento centrale, affari legislativi e legali – Settore Affari legislativi.*

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 29****Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari)**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

*(Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29  
(Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle province" sono soppresse.
2. Al comma 1 bis dell'articolo 5 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica" sono sostituite dalle seguenti: "realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore".

**Articolo 2**

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/1983)*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia o allo SUAP, a pena di inammissibilità, secondo la modulistica e le modalità procedurali definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, lettera c). Lo Sportello unico per l'edilizia o lo SUAP procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito e lo trasmette all'Ente delegato per gli adempimenti di competenza."

**Articolo 3**

*(Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 29/1983)*

1. All'articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
"1. L'autorizzazione sismica è rilasciata dagli enti delegati ai sensi dell'articolo 8, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.";
  - b) al comma 1 bis, le parole: "della Provincia o della Città metropolitana" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ente delegato" e le parole: "al Presidente della Provincia o al Sindaco della Città metropolitana" sono sostituite dalle seguenti: "al Presidente o al Sindaco dell'Ente delegato";
  - c) il comma 2 è abrogato;

- d) al comma 5, le parole: “Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica” e “su richiesta dell’interessato” sono soppresse.

#### **Articolo 4**

##### ***(Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 29/1983)***

1. All’articolo 7 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, le parole “La Provincia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, esercita” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti delegati ai sensi dell’articolo 8, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, esercitano”;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti delegati, nel caso di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all’articolo 5 bis, comma 1, lettera c).”;
  - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli enti delegati esercitano il controllo ispettivo in corso d’opera con metodo a campione.”;
  - d) il comma 3 bis è abrogato.

#### **Articolo 5**

##### ***(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 29/1983)***

1. All’articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate ai comuni di cui all’Allegato 1 bis alla presente legge, che hanno espressamente manifestato interesse all’esercizio delle funzioni. I comuni possono esercitare le funzioni anche in forma associata. L’Allegato 1 bis può essere aggiornato con legge a seguito di ulteriori manifestazioni di interesse da parte di altri comuni.”;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I provvedimenti emanati dagli enti delegati in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati agli stessi.”;
  - c) al comma 3, le parole: “e le Province delegate sono tenute” sono sostituite dalle seguenti: “e gli enti delegati sono tenuti”;
  - d) al comma 4, dopo la parola: “delegate” sono inserite le seguenti: “ai sensi dei commi 1 e 1 bis” e dopo la parola: “finanziate” è inserita la seguente: “esclusivamente”.

#### **Articolo 6**

##### ***(Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 29/1983)***

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 8 bis  
(Disposizioni in materia di adeguatezza tecnico-amministrativa degli enti delegati)
1. Gli enti delegati devono garantire l’adeguatezza tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, in conformità agli indirizzi adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1, lettera c).”.

## Articolo 7

### (Inserimento dell'Allegato 1 bis della l.r. 29/1983)

1. Dopo l'Allegato 1 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“Allegato 1 bis

(Elenco dei comuni delegati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge)

Sono delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche i seguenti comuni:

- Airole (IM)
- Badalucco (IM)
- Bordighera (IM)
- Cervo (IM)
- Chiusanico (IM)
- Cipressa (IM)
- Civezza (IM)
- Costarainera (IM)
- Diano Arentino (IM)
- Diano Castello (IM)
- Diano Marina (IM)
- Diano San Pietro (IM)
- Dolceacqua (IM)
- Imperia (IM)
- Mendatica (IM)
- Ospedaletti (IM)
- Perinaldo (IM)
- Pietrabruna (IM)
- Pompeiana (IM)
- Pontedassio (IM)
- Sanremo (IM)
- San Bartolomeo al Mare (IM)
- Santo Stefano al Mare (IM)
- Triora (IM)
- Vallebona (IM)
- Ventimiglia (IM).

## Articolo 8

### (Norma di prima applicazione)

1. In prima applicazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli indirizzi per l'individuazione dei requisiti di adeguatezza tecnico-amministrativa per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, si considera condizione minima per lo svolgimento della delega la presenza presso gli enti delegati di un ufficio tecnico presidiato almeno da un funzionario tecnico, ingegnere o architetto, di categoria non inferiore alla D. Tale condizione può essere soddisfatta anche attraverso la forma associata tramite convenzione.

**Articolo 9*****(Norma transitoria)***

1. Fino all'adozione dei provvedimenti di definizione delle tariffe degli oneri istruttori da parte dei comuni delegati ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 29/1983 come modificato dalla presente legge continuano a trovare applicazione i provvedimenti di definizione delle tariffe degli oneri istruttori stabiliti dalla Provincia di appartenenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Articolo 10*****(Norma di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 11*****(Entrata in vigore)***

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 29**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giacomo Raul Giampedrone, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 113 in data 15 novembre 2019;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 novembre 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 285;*
- c) *è stato assegnato alle Commissioni consiliari IV e I, rispettivamente ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 21 novembre 2019;*
- d) *la IV Commissione si è espressa favorevolmente, a maggioranza, con emendamento, in data 16 dicembre 2019;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente, all'unanimità, in data 16 dicembre 2019;*
- f) *è stato esaminato e approvato, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2019;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 29 febbraio 2020.*

**2. RELAZIONE AL CONSIGLIO**

**Relatore di maggioranza (Consigliere De Paoli G.)**

*Il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea interviene parzialmente sul sistema delle deleghe di funzioni amministrative in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche mediante la necessaria modifica della vigente legislazione in materia contenuta nella legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 "Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari".*

*Tale intervento si fonda sull'esigenza di rendere maggiormente efficiente lo svolgimento delle funzioni in questione, di competenza regionale e attualmente oggetto di delega a Province e Città Metropolitana ai sensi del vigente articolo 8 della suddetta legge, anche alla luce dell'aumento dei Comuni dichiarati sismici soprattutto nel ponente ligure.*

*In considerazione di ciò e della manifestazione di interesse espressa in tal senso da diversi Comuni, individuati nell'elenco allegato al disegno di legge, aggiornabile anche con legge successiva, il provvedimento trasferisce a tali enti la delega all'esercizio delle funzioni in materia, anche mediante esercizio in forma associata, provvedendo anche ad aggiornare la normativa alla sopravvenuta disciplina statale. Ciò al fine delle esigenze di celerità delle procedure, meglio raccordate con le competenze in materia di procedimento edilizio, e nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso oltre che di quello alla semplificazione amministrativa.*

*Si precisa, inoltre, da un lato, che le funzioni delegate trovano copertura esclusivamente a valere sugli introiti derivanti degli oneri istruttori e, dall'altro, che nei casi non previsti dal disegno di legge restano ferme le disposizioni vigenti circa la delega delle funzioni amministrative in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche alle Province o alla Città Metropolitana.*

*L'articolato prevede quindi una serie di disposizioni volte a rendere operativo nella pratica il sistema, anche in relazione alle disposizioni transitorie e di prima attuazione.*

*Facendo presente che la proposta articolata nel provvedimento è frutto di un percorso partecipato e basato su adeguati approfondimenti volti a rendere a rendere più adeguato il sistema regionale in materia, si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla IV Commissione consiliare, competente per l'esame di merito, possa ottenere il più ampio consenso dell'Assemblea.*

### **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti – Settore Assetto del territorio*

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 30****Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1*****(Finalità, definizioni e condizioni)***

1. La Regione promuove il riutilizzo per l'uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili, anche diruti, che alla data di entrata in vigore dalla presente legge risultino non utilizzati da almeno cinque anni, con l'obiettivo di incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente e ridurre il consumo di suolo, incentivare l'inserimento di funzioni per lo sviluppo economico dei territori montani, di retro-costa e urbani interni, nonché favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) «locali accessori», quelli la cui superficie rientra nella definizione di cui al punto 15 del «Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione» di cui al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2017, n. 316;
  - b) «pertinenze di un fabbricato», quelle indicate all'articolo 17, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) «piano seminterrato», quello definito al punto 21 del «Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione» di cui al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale 316/2017;
  - d) «immobile non utilizzato», quello costituito da superficie e volume totale, come definiti rispettivamente ai punti 12 e 19 del «Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione» di cui al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale 316/2017, che risulti privo di attività e funzioni insediate da almeno cinque anni rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, condizione da attestare da parte del proprietario mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni;
  - e) «fabbricato diruto», quello di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo, ma di cui sia possibile documentarne l'originario involucro planivolumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica;
  - f) «edificio rurale di valore testimoniale», quello definito all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per

la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio) e successive modificazioni e integrazioni e individuato come tale dai comuni nei propri piani urbanistici;

- g) «territori montani, di retro-costa e urbani interni», quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (Determinazione nei P.U.C. delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanze tra le costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'articolo 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il riutilizzo per gli usi di cui al comma 1 dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, è consentito a condizione che gli stessi siano stati legittimamente realizzati o regolarmente legittimati alla data di entrata in vigore della presente legge e siano collocati o relativi a edifici compresi in aree servite dalle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.
  4. Il riutilizzo per gli usi di cui al comma 1 di immobili non utilizzati, anche diruti, con esclusione di edifici rurali di valore testimoniale, è consentito a condizione che gli stessi siano stati legittimamente realizzati o regolarmente legittimati alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dotati o vengano allacciati alla rete delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 3 della l.r. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli immobili non utilizzati, anche diruti, presenti nel territorio agricolo e boschivo dei comuni montani, di retro-costa e urbani interni, il riutilizzo per le funzioni di cui al comma 1 è consentito in presenza di idonee condizioni di accessibilità o delle relative previsioni nei vigenti piani urbanistici e con l'obbligo di dotarsi, ove mancanti, di idonei impianti individuali per la depurazione delle acque.
  5. Il riutilizzo dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché il riutilizzo di fabbricati non utilizzati, è consentito a condizione dell'osservanza della disciplina dei vigenti piani di bacino e dei piani dei parchi.
  6. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e successive modificazioni e integrazioni.

## Articolo 2

### *(Disciplina edilizia degli interventi)*

1. Il riutilizzo per gli usi di cui all'articolo 1, comma 1, dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, può essere realizzato attraverso interventi sino alla ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. L'intervento consistente nel mero mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 13 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il riutilizzo per gli usi di cui all'articolo 1, comma 1, di immobili non utilizzati, anche diruti, può essere realizzato attraverso interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il riutilizzo per uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, è soggetto al reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare oggetto di intervento. Laddove non sia oggettivamente possibile il reperimento di un parcheggio nell'area di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di pari superficie, predeterminato dal Comune per ogni zona o ambito del territorio comunale e con vincolo di utilizzo per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

### **Articolo 3**

#### ***(Deroghe)***

1. Il riutilizzo per gli usi di cui all'articolo 1, comma 1, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, è ammesso in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali, nonché alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni. Resta comunque ferma e non derogabile la disciplina dell'Assetto Insediativo di Livello Locale del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale relativamente ai regimi normativi "PU" (parchi urbani) e "ANI-CE" (aree non insediate - conservazione).
2. Le opere necessarie per il riutilizzo dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato per gli usi di cui all'articolo 1, comma 1, devono garantire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti al momento della presentazione al Comune della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), della SCIA o del permesso di costruire per la loro esecuzione. L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,40 metri. Qualora i locali da recuperare presentino altezze interne diverse tra loro, si considera l'altezza media.
3. Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti nei termini indicati al comma 2 e, in particolare, quello dei parametri di aeroilluminazione e dell'altezza minima interna è assicurato anche con opere edilizie che possono interessare i prospetti del fabbricato o mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche.
4. Per i seminterrati esistenti, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità per unità abitative autonome, è necessario rilevare che la concentrazione di gas Radon non sia superiore ai 300 Bq/m<sup>3</sup>. Qualora si rilevasse che la concentrazione di gas Radon sia superiore ai 300 Bq/m<sup>3</sup> è obbligatorio effettuare degli interventi di bonifica finalizzati alla sua diminuzione.

### **Articolo 4**

#### ***(Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria)***

1. Entro il 30 aprile 2020 i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi, possono individuare, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati. Con la stessa deliberazione i comuni possono individuare anche specifici ambiti del territorio comunale nei quali, in presenza di fenomeni di risalita della falda, è esclusa la possibilità di riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato collocate in piani seminterrati. Le disposizioni della presente legge si applicano senza limitazioni a seguito della infruttuosa decorrenza del termine del 30 aprile 2020 senza che il Comune abbia assunto l'eventuale deliberazione per l'individuazione di ambiti esclusi dall'applicazione delle norme della legge medesima.
2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

## **Articolo 5**

### ***(Monitoraggio e clausola valutativa)***

1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio della Regione Liguria i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.
2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.
3. A partire dal 31 dicembre 2020 e con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa un rapporto contenente:
  - a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, compresi i dati di cui al comma 1;
  - b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;
  - c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell'articolo 4.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

## **Articolo 6**

### ***(Norma di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 30**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Andrea Costa, Gabriele Pisani, Angelo Vaccarezza, Claudio Muzio, Giovanni De Paoli in data 6 agosto 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 264;*
- c) *è stata assegnata alla IV Commissione consiliare IV, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla V Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, in data 7 agosto 2019;*
- d) *la V Commissione si è espressa favorevolmente, proponendo un emendamento, all'unanimità, nella seduta del 26 novembre 2019;*
- e) *la IV Commissione si è espressa favorevolmente, con emendamenti, a maggioranza, in data 9 dicembre 2019;*
- f) *la I Commissione si è espressa favorevolmente, a maggioranza, in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio;*
- g) *è stata esaminata e approvata, a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2019;*
- h) *la legge regionale entra in vigore il 15 gennaio 2020.*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO*****Relatore di maggioranza (Consigliere Costa A.)***

*la proposta di legge sottoposta all'attenzione dell'Assemblea interviene inserendosi in un più ampio contesto volto alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente per l'uso residenziale, turistico-recettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, nella prospettiva della progressiva riduzione del consumo di suolo, con contestuale incentivo al rilancio economico del settore edile, e del favore per la diffusione di impianti a minore consumo energetico e a minor impatto rispetto alle emissioni in atmosfera.*

*Analogamente al sistema previsto dalla legge sul recupero dei sottotetti, il presente provvedimento propone interventi funzionali al recupero, in questo caso, di locali accessori e di pertinenze di fabbricati, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili, anche diruti, che risultino inutilizzati da almeno cinque anni.*

*Il testo della proposta di legge è frutto di un lavoro istruttorio svolto in sede di IV Commissione, competente per l'esame di merito, e recepisce diverse indicazioni fornite dai portatori di interesse ascoltati in audizione, oltre che rilievi formulati con parere del Consiglio delle Autonomie locali, sempre nell'ottica di un sistema di recupero edilizio che non comporti aumento delle volumetrie costruite o ricostruzione in altri siti e che, nel contempo, garantisca ai Comuni entrate economiche derivanti dal pagamento degli oneri concessori.*

*Più nel dettaglio, l'articolato interviene disciplinando modalità, limiti, condizioni e deroghe dei suddetti interventi edilizi, nel rispetto delle discipline di settore, con particolare attenzione all'osservanza della vigente normativa prevista dai Piani di Bacino e dei Parchi, oltre che prevedendo disposizioni transitorie in merito ad alcune competenze comunali.*

*Sottolineando l'importanza dei suddetti interventi dai punti di vista illustrati, anche ad incentivo dell'in-*

*serimento di funzioni per lo sviluppo economico dei territori montani, di retro-costa e urbani interni, si auspica che la proposta di legge, approvata a maggioranza dalla IV Commissione consiliare, possa ottenere il più ampio consenso dell'Assemblea.*

***Relatore di minoranza (Consigliere Garibaldi L.)***

*La proposta di legge in esame nasce dall'iniziativa consiliare che si muoveva con l'obiettivo di definire una nuova normativa, analoga a quella di altre regioni, in particolare la Lombardia, in merito al recupero dei vani pertinenziali e dei seminterrati.*

*La proposta di legge nella sua originaria formulazione si andava a costituire come una evoluzione a maglie più larghe delle altre normative regionali, soprattutto per quanto riguarda le destinazioni d'uso previste per il recupero e i vincoli imposti alle operazioni del recupero del patrimonio edilizio esistente. Con una impostazione che non andava ad incrociare, se non in minima parte, le iniziative svolte in questi anni in merito a riduzione del consumo di suolo rigenerazione urbana, e alla necessità di ridurre la densificazione e la presenza di urbanizzazione in gran parte del nostro territorio, anche alla luce della estrema fragilità idrogeologica di gran parte della nostra Regione.*

*Elementi, quelli delle zone di esclusione e più in generale degli ambiti di applicazione, emersi durante le audizioni: da un lato le zone di esclusioni, che sono demandate all'attività dei Comuni, dovevano saper leggere ed interpretare le condizioni idrogeologiche dei territori, dall'altro andavano protette aree con particolari destinazioni di carattere urbanistico dagli impatti di una norma fortemente liberalizzatrice delle destinazioni d'uso di immobili esistenti.*

*Occorre rilevare come la Giunta Regionale, in sede di merito in Commissione abbia inteso stravolgere il testo iniziale oggetto della proposta di legge andando a sostituire - nei fatti - l'intero articolato, non solo con correzioni di forma o riscritture dell'oggetto, ma con un ridisegno complessivo della norma in sé. Una proposta che, dopo le modifiche della Giunta Regionale, diventa una sorta di "piano casa 2", con contenuti che esulano dalla discussione della norma e con un impatto generale che non è stato possibile discutere durante le audizioni, essendo un altro l'oggetto della discussione.*

*In sintesi, la Giunta Regionale estende l'applicazione di questa norma speciale - che ha carattere derogatorio rispetto agli strumenti urbanistici comunali - non solo ai locali accessori, alle pertinenze e ai seminterrati, ma anche agli immobili non utilizzati da cinque anni e anche gli immobili diruti, con interventi assenti fino alla ristrutturazione edilizia, con un impatto rilevante nel ridisegno urbanistico di ogni territorio. A ciò si aggiunga che gli usi previsti sono molto vasti, dal residenziale al turistico ricettivo al produttivo al commerciale, al rurale ai servizi: una pluralità di usi che lo ricordo, opera in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, lasciando nei fatti i Comuni in una condizione di debolezza strutturale, non compensata dalle norme inerenti all'individuazione degli ambiti di applicazione.*

*La scelta di ampliare agli immobili non utilizzati e agli immobili diruti, contrasta anche con le politiche di riduzione di consumo di suolo e la gestione delle politiche urbanistiche: le proposte di legge sul consumo di suolo inseriscono le norme sul riuso all'interno di strategie di riduzione complessivo di consumo di suolo, con specifici censimenti, incentivi alla densificazione, misure specifiche per la decostruzione ad esempio dei ruderi e la rinaturalizzazione dei luoghi. Misure che in questa proposta di legge non sono minimamente prese in considerazione, assumendo il principio che il destino di qualsiasi immobile presente e legittimamente assentito possa essere solo quello del suo recupero/riuso, e che anche i beni diruti debbano avere la sola possibilità di un intervento di ristrutturazione. Una scelta che mira alla conservazione dei singoli immobili del patrimonio edilizio esistente, senza mettere in campo azioni di sistema e senza che vi sia alcun ruolo da parte dei Comuni, come invece avviene nella disciplina prevista delle norme di rigenerazione urbana e di recupero del territorio agricolo.*

*Assume particolare rilevanza il fatto che non vi sia, per questa norma, nessun vincolo al successivo cam-*

*bio di destinazione d'uso nei dieci anni successivi, ad esempio, per chi applica la procedura. E contrasta con la dichiarata ratio di non consumo di nuovo suolo la possibilità di applicare la norma non solo per gli immobili esistenti o assentiti, ma anche per gli immobili che verranno realizzati dopo l'approvazione della norma, decorsi cinque anni dalla loro realizzazione.*

*Scarsa attenzione è stata data in più ai temi inerenti gli ambiti di applicazione: le misure di esclusione per quanto riguarda le problematiche idrogeologiche sono generiche, riferendosi alla disciplina dei piani di bacino e ai piani dei parchi. Si distingue la possibilità di escludere l'utilizzo residenziale di seminterrati in zone di rischio, ma se ne consente quindi la possibilità di utilizzo in altri usi, ad esempio? E' singolare poi che il termine per studiare le zone di esclusione - con anche valutazioni di impatto di rischio - sia di soli 3 mesi, decorsi i quali l'applicazione è automatica sul territorio comunale.*

*La norma in oggetto, già nella formulazione originaria tanto più con le modifiche effettuate dalla Giunta Regionale, rischia di configurarsi come una norma di applicazione incerta, confusa, foriera di ricorsi, in quanto derogatoria, rispetto ad altre normative settoriali e sovraordinate. In più non opera nella direzione del riuso e riutilizzo mirato, ma si definisce come uno strumento eccessivamente liberalizzatore degli usi, senza regole certe e senza ruoli da parte dei Comuni. Si rileva in più come queste modifiche sul riuso non siano state oggetto delle audizioni con i soggetti interessati, e neppure per quanto riguarda il rapporto con le autonomie locali. Per queste ragioni, preliminarmente riteniamo sia doveroso chiedere la sospensiva ed il rinvio in Commissione di questa proposta di legge che al momento si costituisce come un "Piano Casa 2", che contrasta le previsioni di uso razionale e attuale del patrimonio edilizio esistente e si configura come una deregolamentazione, in una regione che invece ha bisogno di regole certe, di indicazioni chiare e di certezza del diritto. Una proposta che non può incontrare minimamente la nostra adesione, visti gli elementi sopracitati.*

**LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019, N. 31****Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

*(Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))*

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
2. Al comma 6 dell'articolo 29 bis della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "strutture regionali" sono inserite le seguenti: "e viceversa".

**Articolo 2**

*(Modifica alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))*

1. Al comma 7 bis dell'articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

**Articolo 3**

*(Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico))*

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
"Articolo 2 bis  
(Associazioni di pesca sportiva riconosciute)  
  1. La Regione riconosce, su loro richiesta, le associazioni di pesca sportiva nazionali presenti sul territorio regionale con almeno cinquecento iscritti in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 10 e strutture operanti in ciascuna delle province liguri.
  2. Le associazioni di cui al comma 1 hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività e iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
    - a) essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
    - b) essere iscritte nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.
  3. Le associazioni di pesca sportiva riconosciute collaborano con la Regione nelle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e possono concorrere alla gestione della pesca nei bacini individuati dalla Giunta regionale, mediante apposite convenzioni.

4. Il riconoscimento è attribuito con decreto del dirigente competente e revocato se vengono meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee e le Associazioni pesca sportive nazionali (ARCI Pesca, Unione Nazionale Enal caccia pesca e tiro) già operanti sul territorio regionale.”.
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 dell l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:  
“f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute ai sensi dell’articolo 2 bis, designato dalle rispettive associazioni;”.
3. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
“1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 102/2019, è vietata l’immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura.”.
4. Il comma 1 bis dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### **Articolo 4**

##### ***(Modifiche al regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale))***

1. Nella rubrica dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e nei castagneti”, sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) prima delle parole: “Per i boschi cedui” sono le inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 7;”;
  - b) le parole: “e per i castagneti” sono soppresse;
  - c) alla lettera a) le parole: “15 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio”;
  - d) alla lettera b) le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “15 maggio”;
  - e) alla lettera c) le parole: “16 ottobre al 31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “1 ottobre al 15 aprile”;
  - f) dopo la lettera c) è inserita la seguente:  
“c bis) per i cedui di castagno e robinia, con copertura riferita a tali specie superiore al 75 per cento, indipendentemente dall’altitudine, dal 1° settembre al 30 giugno.”;
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
“1 bis. I termini di chiusura dell’epoca dei tagli indicati al comma 1, lettere a), b) e c) sono incrementati di quindici giorni nei boschi situati nel versante padano.”.
4. Il comma 2 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
“2. Qualora ricorrano specifiche circostanze ambientali e climatiche che determinino gravi limitazioni dei lavori nei periodi indicati ai commi 1 e 1 bis, l’Ispettorato agrario può variare la durata di detti periodi sino ad un massimo di trenta giorni anche limitatamente a determinate categorie forestali o aree geografiche, tenuto conto della presenza del riscoppio vegetativo.”.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
6. Al comma 6 dell'articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Ente delegato", ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Ispettorato Agrario".
7. Il comma 7 dell'articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"7. Sono consentiti in qualsiasi epoca i tagli connessi ad interventi di miglioramento culturale, quelli necessari alla realizzazione di cantieri di formazione, nonché i tagli nella fascia di rispetto lungo il tracciato delle linee aeree di telecomunicazione e di conduzione dell'energia elettrica e dei metanodotti, funzionali e necessari all'esercizio delle condutture stesse, fermi restando i diritti di terzi."
8. Il comma 1 dell'articolo 13 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti può essere eseguito durante tutto l'anno e deve farsi per strade, per piste e canali di avvallamento già esistenti, oppure tramite canalette temporanee, teleferiche forestali o altro sistema idoneo di trasporto, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione."

#### **Articolo 5**

##### ***(Disposizioni in materia di organizzazione)***

1. Nel quadro dell'economia di spesa derivante dall'impiego in più enti del settore regionale allargato del medesimo personale con qualifica dirigenziale, nel caso in cui a un dirigente a tempo indeterminato, anche esterno alla dirigenza regionale, sia assegnato l'incarico di direzione apicale di più di un ente ovvero di struttura anche regionale, l'incarico si può configurare quale struttura organizzativa complessa con determinazione dell'ente di appartenenza. Con determinazione del Direttore generale competente possono essere affidate e delegate, nell'ambito del Dipartimento di afferenza e senza oneri per il bilancio regionale, al suddetto dirigente, titolare di struttura regionale, incaricato della responsabilità di struttura organizzativa complessa, le funzioni anche vicarie di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 6**

##### ***(Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59***

##### ***(Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)***

1. Al comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "da almeno un quinquennio" sono soppresse.

#### **Articolo 7**

##### ***(Supporto agli enti locali per gli appalti nel settore delle infrastrutture e della messa in sicurezza del territorio)***

1. Al fine di supportare gli enti locali del territorio regionale, di semplificare e accelerare le procedure e di conseguire economie di scala, la Regione, quale stazione unica appaltante, può concludere accordi quadro, ai sensi della disciplina europea e nazionale in materia, con uno o più operatori economici per l'aggiudicazione degli appalti nel settore delle infrastrutture e della messa in sicurezza del territorio.
2. La durata degli accordi quadro di cui al comma 1 non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati in relazione all'oggetto dell'accordo quadro.

3. Possono aderire agli accordi quadro stipulati dalla Regione gli enti locali del territorio regionale.
4. Gli appalti basati sugli accordi quadro di cui al comma 1 non possono in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate negli stessi, in particolare nel caso in cui l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico.
5. Per l'aggiudicazione degli appalti tramite accordi quadro, la Regione e gli enti locali aderenti applicano le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri derivanti dall'adesione agli accordi quadro successivi alla stipula dei relativi contratti da parte degli enti locali aderenti fanno carico agli stessi. In particolare, sono a carico degli enti locali aderenti, in quanto conseguenti all'attuazione dei contratti di adesione, le eventuali spese per la gestione di contenziosi, le spese tecniche di progettazione di eventuali variazioni non sostanziali, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo.

### **Articolo 8**

#### ***(Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita))***

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2016, è inserito il seguente:

“A tal fine la Giunta, le parti sociali e le componenti della società regionale sono chiamate a un confronto preventivo per condividere linee di azione e provvedimenti per il rilancio dello sviluppo e dell'occupazione in Liguria. Gli impegni reciproci assumono la forma di un patto pluriennale denominato “Patto per il lavoro”, soggetto all'aggiornamento e al monitoraggio delle stesse parti firmatarie per verificare l'efficacia e l'impatto delle misure adottate in termini di sviluppo e occupazione.”.

### **Articolo 9**

#### ***(Contrasto alla povertà e sostegno alle famiglie)***

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione Banco Alimentare della Liguria – Onlus, finalizzati al sostegno dell'attività di recupero delle eccedenze alimentari svolta dalla medesima per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione in favore di persone e nuclei familiari in situazioni di povertà e di emarginazione sociale.
2. Alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si provvede a seguito di presentazione di domanda di contributo corredata da una relazione sull'attività programmata.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 4 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### **Articolo 10**

#### ***(Modifica alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana))***

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“f bis) valorizzazione dei luoghi della Resistenza antifascista e della lotta partigiana attraverso censimento, sistemazione, restauro, conservazione e recupero di monumenti, aree, sentieri o immobili aventi valore di testimonianza storica in quanto teatro di episodi particolarmente significativi.”.

2. Per l'anno 2020 per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis) della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi contributi nei limiti di euro 25.000,00 allocati alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### **Articolo 11**

#### ***(Sostegno alla pratica dello sport paralimpico)***

1. Al fine di promuovere la pratica dello sport paralimpico, la Regione sostiene le associazioni sportive liguri aderenti al Comitato Italiano Paralimpico impegnate con i propri atleti e/o le proprie squadre in attività di livello nazionale e/o internazionale, con un fondo ad esse destinato quantificato in euro 100.000,00.
2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 6 "Politiche Giovanili, Sport e Tempo libero", Programma 1 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### **Articolo 12**

#### ***(Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))***

1. Dopo l'articolo 46 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
"Articolo 46 bis  
(Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali)
  1. La formazione del medico specializzando implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture sanitarie alle quali lo stesso è stato assegnato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola di specializzazione.
  2. Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale secondo i seguenti livelli:
    - a) attività di appoggio: quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
    - b) attività di collaborazione: quando svolge direttamente procedure e attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
    - c) attività autonoma: quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.
  3. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito al comma 2, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle unità operative nelle quali si svolge la formazione. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione. L'Università degli Studi di Genova, gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale definiscono le modalità di sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal medico in formazione specialistica nell'ambito del piano formativo.
  4. Il medico specializzando può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in

modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.”.

### **Articolo 13**

*(Modifica alla legge regionale 23 marzo 2004, n. 4*

*(Norme in materia di tutela e di rappresentanza delle categorie protette))*

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 4/2004, è aggiunto il seguente:  
“1 bis. La Regione valorizza altresì il ruolo dell’Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti (ANGLAT) e dell’Associazione per la ricerca sulle psicosi e l’autismo (ARPA), anch’esse aderenti alla F.A.N.D. di cui al comma 1.”.

### **Articolo 14**

*(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33*

*(Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))*

1. Il Titolo della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
“2 bis. La Regione, al fine di definire le strategie e le azioni per il miglioramento dell’assetto delle infrastrutture, per lo sviluppo sostenibile della mobilità e per l’efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, si dota del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT), disciplinato al Capo VI bis.”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la parola: “piano” è sostituita dalla seguente: “programma”;
  - b) dopo le parole: “regionale dei trasporti” sono inserite le seguenti: “all’interno del PRIIMT di cui al Capo VI bis”;
  - c) alla fine della lettera b), sono aggiunte le parole: “, nonché degli indirizzi per la programmazione del servizio di trasporto ferroviario regionale e locale di competenza della Regione Liguria, da emanarsi con deliberazione della Giunta regionale”.
4. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “aggiudicatario del servizio” sono inserite le seguenti: “, individuato ai sensi del comma 1,”.
5. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ad evidenza pubblica” sono soppresse e dopo le parole: “di trasporto” sono inserite le seguenti: “previste dalla normativa comunitaria e statale”.
6. Dopo il CAPO VI della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
“CAPO VI bis  
(Disciplina del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))

### **Articolo 29 bis**

*(Oggetto, finalità e contenuti del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)*

1. Il Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, di seguito PRIIMT, costituisce lo strumento strategico di indirizzo e coordinamento per la politica regionale avente

- ad oggetto l'assetto delle infrastrutture, lo sviluppo sostenibile della mobilità e l'efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale.
2. Il PRIIMT, in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) di cui agli articoli 8 e seguenti della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché con gli atti regionali di pianificazione e di programmazione economico – finanziaria, fra cui quelli in materia di portualità, di aeroportualità e di servizi di trasporto pubblico regionale e locale, persegue le seguenti finalità:
    - a) definire gli obiettivi e le azioni strategiche volti a superare le condizioni di carenza strutturale e funzionale dell'assetto delle infrastrutture liguri, promuovendo l'integrazione delle politiche regionali in materia, rispetto alle iniziative infrastrutturali strategiche di interesse comunitario e nazionale, nonché rispetto agli interventi di competenza dei gestori delle infrastrutture, dell'ANAS e degli enti locali;
    - b) migliorare le condizioni di connettività con le altre regioni e con i paesi europei per perseguire la competitività e lo sviluppo socio-economico, anche mediante lo sviluppo della rete delle piste ciclabili regionali in connessione con gli altri sistemi di trasporto pubblico;
    - c) potenziare le condizioni di accessibilità del territorio e di riassetto del sistema delle infrastrutture, con particolare riguardo alle situazioni di criticità, attraverso azioni di integrazione e coordinamento con le reti infrastrutturali di competenza statale e con quelle di competenza regionale e locale, per conseguire migliori condizioni di vivibilità per i cittadini, anche mediante elaborazione di piani di mobilità alternativa;
    - d) realizzare una rete integrata ed efficiente di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e di merci mediante lo sviluppo dell'integrazione modale, l'uso di piattaforme informative digitali, nonché mediante il consolidamento di piattaforme logistiche oltre appennino correlate al sistema della portualità commerciale;
    - e) efficientare i costi esterni del sistema dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale, anche mediante il riequilibrio e l'integrazione delle modalità di trasporto, lo sviluppo della rete ferroviaria, la promozione dell'uso dei mezzi pubblici e di mobilità condivisa e la realizzazione di migliori condizioni di sicurezza e di qualità, nonché la diffusione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione e la promozione di interventi di ricerca e innovazione per incrementare la qualità del sistema complessivo della mobilità e dei trasporti.
  3. Il PRIIMT si compone:
    - a) del quadro conoscitivo aggiornato relativo all'assetto delle infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali ed aeroportuali, della ciclabilità, delle infrastrutture intermodali e per la logistica e relativo alla domanda di mobilità e dell'offerta dei servizi, a tal fine utilizzando il cruscotto informativo regionale di cui al comma 4;
    - b) della definizione degli obiettivi strategici e delle tipologie di azioni di intervento da attuare, individuando i risultati attesi, i relativi indicatori, nonché i criteri di assegnazione delle risorse regionali;
    - c) dell'individuazione degli interventi di coordinamento e di integrazione delle politiche regionali sulla mobilità e sui trasporti da promuovere in relazione agli atti di programmazione comunitaria, statale e locale;
    - d) delle linee strategiche e degli indirizzi per orientare gli atti di programmazione e pianificazione degli enti di area vasta, dei comuni, delle autorità di sistema portuale e degli altri enti pubblici e privati di gestione;
    - e) dell'individuazione del quadro delle risorse attivabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici e l'attuazione delle azioni a tal fine necessarie.
  4. Al fine di disporre di un quadro conoscitivo aggiornato delle opere infrastrutturali strategiche in corso di realizzazione, di progettazione o di programmazione da parte di amministrazioni ed enti

statali e locali e dei relativi strumenti economico-finanziari, nonché di monitorare il rispettivo stato di avanzamento e le situazioni di eventuale criticità, è predisposto dalle strutture regionali competenti il “cruscotto informativo regionale”, consultabile da parte di terzi, avvalendosi anche dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui agli articoli 3 e seguenti della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) e successive modificazioni e integrazioni.

#### Articolo 29 ter

(Procedimento di formazione del PRIIMT)

1. La Giunta Regionale, previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva il documento propedeutico del progetto di piano, comprensivo del rapporto preliminare da trasmettere per l’avvio della procedura di VAS, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica VAS e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della Valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il progetto del PRIIMT è elaborato sulla base del documento propedeutico, tenuto conto degli esiti della fase di consultazione effettuata sul rapporto preliminare ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il progetto di PRIIMT è adottato dalla Giunta regionale e dell’avvenuta adozione è data pubblicità, anche ai fini della procedura di VAS di cui all’articolo 9, comma 4, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, mediante avviso nel BURL, contenente l’indicazione della data in cui i relativi atti sono resi consultabili nel sito informatico regionale, da pubblicarsi entro dieci giorni dalla data di adozione del progetto. Entro il termine di sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione nel BURL dell’avviso, chiunque può presentare osservazioni alla Regione.
4. Entro novanta giorni dalla pronuncia motivata di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale formula la proposta di approvazione del PRIIMT al Consiglio regionale, comprensiva della verifica di ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS.
5. Il PRIIMT, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio previsti dalla procedura di VAS, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della proposta.
6. La deliberazione di approvazione del PRIIMT, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto, nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi.
7. Le varianti al PRIIMT diverse dalle modifiche rientranti nel campo di applicazione dell’aggiornamento di cui all’articolo 29 quater sono assoggettate alla procedura di cui al presente articolo.
8. Il PRIIMT entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della relativa deliberazione di approvazione.

#### Articolo 29 quater

(Attuazione, monitoraggio e aggiornamento del PRIIMT)

1. Per assicurare l’attuazione del PRIIMT, la Giunta regionale, di norma ogni biennio, approva il programma delle azioni di intervento, corredato da eventuali aggiornamenti, definendo le relative modalità, la tempistica e, in particolare, le opere prioritarie da promuovere, anche mediante stipula di protocolli di intesa con le amministrazioni e gli enti interessati, ed individuando, per le opere di cui sia previsto il cofinanziamento da parte della Regione, le risorse a tal fine necessarie, in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), con la relativa Nota di Aggiornamento, con il bilancio di previsione e con i documenti di programmazione di

cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta regionale, anche al fine dell'aggiornamento della programmazione di cui al comma 1, approva il documento di monitoraggio del PRIIMT, elaborato in attuazione delle misure previste nel piano di monitoraggio valutato in sede di procedura di VAS e con l'utilizzo del cruscotto informativo regionale delle opere strategiche di cui all'articolo 29 bis, comma 4. Tale documento prevede:
  - a) le variazioni più rilevanti intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento;
  - b) lo stato di attuazione del PRIIMT, con particolare riferimento alle azioni di intervento e alle opere programmate nell'anno precedente attraverso il DEFR;
  - c) i risultati dell'attuazione del PRIIMT con riferimento agli specifici obiettivi in programma, alle azioni di intervento, alle opere prioritarie previste e alle risorse a tal fine individuate.

#### Articolo 29 quinquies

(Disciplina transitoria per la concessione di contributi per interventi di miglioramento, riassetto e messa in sicurezza delle infrastrutture)

1. Nelle more dell'approvazione del PRIIMT la Regione concede ai comuni, alla Città metropolitana di Genova e alle province contributi per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi:
  - a) miglioramento funzionale, ammodernamento, riassetto e messa in sicurezza delle infrastrutture per la viabilità veicolare, pedonale e ciclabile, ivi comprese le relative opere d'arte, realizzazione e potenziamento di aree destinate a parcheggi pubblici, nonché di marciapiedi e di spazi pubblici funzionali all'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico, con particolare riferimento alle persone con mobilità ridotta, ricadenti nelle zone sia urbane sia extraurbane;
  - b) miglioramento delle condizioni della mobilità e della circolazione nelle aree urbane ed extraurbane, in vista di una più efficace integrazione tra le diverse modalità di trasporto pubblico.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da assumersi entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle esigenze e priorità di intervento, nonché delle criticità infrastrutturali presenti sul territorio, e tenuto conto delle risorse economico-finanziarie disponibili a bilancio, definisce le priorità, i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi agli interventi previsti nel comma 1. Tale deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale della Regione.
3. Con successivo provvedimento, da assumere entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande, i contributi sono concessi sulla base di apposita graduatoria approvata in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 2.”.
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. I procedimenti di concessione dei contributi già perfezionati in applicazione delle leggi regionali abrogate ai sensi delle lettere b bis), b ter) e i bis) del comma 1 dell'articolo 32 e di cui siano state impegnate le relative somme alla data del 31 dicembre 2019 restano regolati dalla disciplina ivi stabilita.”.
8. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti:

“b bis) legge regionale 7 aprile 1995, n. 26 (Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni – Sarzana);

b ter) legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse);”.
9. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

“i bis) legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi integrati per la mobilità (P.I.M.)), con esclusione dell’articolo 7 (Fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana);”.

### **Articolo 15**

#### ***(Norma per la copertura finanziaria dell’articolo 14)***

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 29 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, come introdotto dall’articolo 14 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 dell’articolo 29 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, come introdotto dall’articolo 14 della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 29 quinquies della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, come introdotto dall’articolo 14 della presente legge, quantificati in euro 282.404,14 per l’anno 2020, in euro 307.425,29 per l’anno 2021, in euro 325.025,03 per l’anno 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### **Articolo 16**

#### ***(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))***

1. Alla parte 1 - Condizioni urbanistico-territoriali per la localizzazione di Grandi Strutture di Vendita dell’allegato A della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al punto 1) Edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali ed aree produttive in ambito urbano, dismesse o in via di riconversione per usi urbani compatibili con le funzioni commerciali, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: “velocità di scorrimento.” sono aggiunte le seguenti: “Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 110 bis della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni.”;
  - b) al punto 2) Edifici produttivi e complessi produttivi in ambito urbano, già utilizzati per funzioni produttive e commerciali, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: “velocità di scorrimento.” sono aggiunte le seguenti: “Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 110 bis della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni”;
  - c) al punto 3) Aree produttive urbanizzate dismesse o infrastrutture dismesse da riconvertire per usi urbani o produttivi, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: “velocità di scorrimento.” sono aggiunte le seguenti: “Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 110 bis della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni.”;
  - d) al punto 4) Edifici e aree comprese in insediamenti produttivi esistenti con funzioni commerciali in esercizio, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: “velocità di scorrimento.” sono aggiunte le seguenti: “Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 110 bis della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni.”.

### **Articolo 17**

*(Modifica alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))*

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

### **Articolo 18**

*(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34*

*(Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))*

1. All'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. La Giunta regionale, sentite le parti sociali e le componenti della società regionale, approva un Programma triennale per l'impiego del Fondo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.";
  - b) alla fine del comma 15 sono aggiunte le parole: "La relazione deve prevedere l'indicazione degli interventi e dei progetti finanziati per ciascuna linea di intervento, specificando i tempi di attuazione e i soggetti coinvolti, la quantificazione dei finanziamenti concessi ripartita per i singoli interventi e la distribuzione nel territorio regionale delle risorse erogate, nonché le eventuali criticità riscontrate e l'indicazione delle proposte per superarle."

### **Articolo 19**

*(Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione))*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per progetti finalizzati" sono sostituite dalle seguenti: "progetti implicanti anche l'acquisto di immobili finalizzati alla presenza di sedi periferiche dell'Università di Genova".

### **Articolo 20**

*(Azioni per la promozione del riciclo dei rifiuti e del "plastic free")*

1. La Regione Liguria, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di economia circolare di cui alle Direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente di cui alla Direttiva (UE) 2019/904, promuove e sostiene iniziative 'plastic free' dirette a favorire la riduzione della produzione e dell'utilizzo della plastica e il riciclo dei rifiuti, nonché a prevenire l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente, attraverso campagne informative volte a sensibilizzare i cittadini e gli altri soggetti interessati, con l'obiettivo di favorire comportamenti consapevoli e virtuosi che tutelino l'ambiente.
2. Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti per lo sviluppo dell'economia circolare, la Giunta regionale può promuovere, anche tramite accordi con altri enti o aziende pubbliche operanti nei settori interessati, iniziative di compensazione del conferimento della plastica con titoli di viaggio o altri incentivi anche a valere sul gettito del tributo di cui alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni, e sulle risorse di cui alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Giunta regionale può promuovere concorsi di idee al fine di individuare modalità ulteriori e innovative di incentivazione del riciclo della plastica e dell'alluminio.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale può promuovere accordi con le associa-

zioni di gestori di stabilimenti balneari e i comuni interessati finalizzati all'abbandono dell'utilizzo di plastiche monouso negli stabilimenti balneari e azioni ed interventi mirati al recupero dei rifiuti in mare e sulle spiagge, nonché la promozione di azioni di sensibilizzazione in tema di difesa dell'ambiente marino rivolte ai fruitori del litorale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale può promuovere accordi con associazioni di categoria, camere di commercio e i comuni interessati al fine di favorire la diffusione di azioni "plastic free" presso attività commerciali e industriali del territorio, che prevedano la riduzione delle plastiche e l'utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili.
6. In attuazione degli accordi di cui ai commi 4 e 5, i comuni possono prevedere agevolazioni fiscali, con particolare riferimento alla TARI (tassa rifiuti), a beneficio dei soggetti che attuano le pratiche di prevenzione individuate.
7. La Giunta regionale definisce modalità e criteri per la realizzazione delle azioni di promozione previste dal presente articolo e per la determinazione di misure compensative a favore dei comuni, fra cui il riconoscimento di priorità e premialità nell'attribuzione di contributi o altri vantaggi.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### **Articolo 21**

##### ***(Contributo acquisto dispositivi di allarme "anti abbandono")***

1. In fase di prima applicazione dell'obbligo previsto dall'articolo 172, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, come introdotto dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117 (Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi) e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti residenti in Liguria con reddito imponibile complessivamente riferito al nucleo familiare fino a euro 28.000,00 aventi fiscalmente a carico bambini di età inferiore ai quattro anni, è concesso un contributo per l'acquisto di dispositivi di allarme rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 (Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore ai quattro anni) acquistati nel periodo dal 2 ottobre 2019 fino al 30 settembre 2020.
2. Il contributo è concesso con le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale e non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa statale.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, fino alla concorrenza di euro 400.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 1 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

#### **Articolo 22**

##### ***(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29***

##### ***(Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019))***

1. All'articolo 19 della l.r. 29/2018 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “e dei comuni gestori delle aree protette della Liguria” sono sostituite dalle seguenti: “e degli altri enti gestori delle aree protette della Liguria”;
  - b) alla lettera b) del comma 2, le parole: “alla copertura” sono sostituite dalle seguenti: “all’anticipazione”;
  - c) la lettera b) del comma 3, è sostituita dalla seguente:  
“b) enti gestori delle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni e integrazioni”;
  - d) la lettera c) del comma 3, è abrogata.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### **Articolo 23**

***(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10  
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))***

1. All’articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo il comma 8 è inserito il seguente:  
“8 bis. Dall’anno 2020 il termine di cui al comma 8 è ridotto a diciotto mesi.”;
  - b) al comma 9, dopo le parole: “comma 8” sono inserite le seguenti: “e 8 bis”.

### **Articolo 24**

***(Interventi infrastrutturali stradali finanziati sul Fondo strategico regionale)***

1. I soggetti attuatori beneficiari di investimenti per interventi di viabilità sulle strade provinciali e comunali finanziati con risorse del Fondo strategico regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 11, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, debbono procedere alla consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta il defianziamento automatico ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 25**

***(Modifica alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007)))***

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 15/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
“2 bis. Al fine di meglio garantire l’esercizio a livello complessivo della funzione di cui al comma 1, la Giunta regionale può autorizzare A.Li.Sa., per le funzioni ad essa trasferite con legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e

successive modificazioni e integrazioni, alla contrazione dei mutui e di altre forme di indebitamento fino all'ammontare totale della disponibilità di cui al comma 1.”.

#### **Articolo 26**

***(Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18  
(Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))***

1. Al comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “2019” sono inserite le seguenti: “e 2020”.

#### **Articolo 27**

***(Erogazione fondi rinnovo materiale rotabile)***

1. In via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, a seguito della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi, nelle more del riversamento degli importi da parte del medesimo Ministero, la Regione è autorizzata ad erogare ai beneficiari un importo fino ad un massimo del 50 per cento delle somme certificate e rendicontate sui fondi assegnati dallo Stato per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale.

#### **Articolo 28**

***(Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali))***

1. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “con il Consiglio delle Autonomie Locali” sono sostituite dalle seguenti: “con la struttura di supporto del CAL”.

#### **Articolo 29**

***(Modifica alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))***

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:  
“1 bis. In caso di missioni ai sensi del comma 1, è consentito l'utilizzo dell'aereo partendo dall'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale. E', altresì, consentito partire da altro aeroporto, situato anche oltre il territorio nazionale, a condizione che il medesimo aeroporto risulti più vicino alla sede di residenza o di dimora abituale dei Consiglieri, rispetto alla distanza intercorrente tra la sede di residenza o di dimora abituale dei medesimi Consiglieri e la sede dell'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale.”.

#### **Articolo 30**

***(Modifica alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)))***

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
“3 bis. In caso di missioni ai sensi del comma 3, è consentito l'utilizzo dell'aereo partendo dall'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale. E', altresì, consentito partire da altro aeroporto, situato anche oltre il territorio nazionale, a condizione che il medesimo aeroporto risulti più vicino alla sede di residenza o di dimora abituale del componente del Co.Re.Com., rispetto alla distanza intercorrente tra la sede di residenza o di dimora abituale del medesimo componente e la sede dell'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale.”.

### **Articolo 31**

#### ***(Costituzione di società in house nell'ambito delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale)***

1. Le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, possono costituire società in house che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche riguardanti le attività logistico-alberghiere comprendenti servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari.
2. Le procedure assunzionali del personale delle società di cui al comma 1 si conformano alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli oneri relativi alla costituzione e alla gestione delle società di cui al comma 1 sono a carico delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale alle stesse assegnate.

### **Articolo 32**

#### ***(Modifica alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale e ai lavori pubblici))***

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
"4 bis. Per gli interventi di cui al comma 4, lettera a) finanziati da soggetti pubblici, è riconosciuta alle aziende, a valere sul finanziamento dei singoli interventi, una percentuale non superiore al 20 per cento dell'importo del costo di costruzione per spese tecniche e per spese generali afferenti il singolo intervento, dettagliatamente documentate in relazione alle effettive attività svolte."

### **Articolo 33**

#### ***(Fondo straordinario per l'acquisto o locazione finanziaria di autoveicoli a basso impatto ambientale)***

1. Al fine di promuovere la riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, è istituito un Fondo straordinario per l'anno 2020 per un importo complessivo di 70.000,00 euro per la concessione di contributi, nel rispetto dei limiti del regime di aiuti "de minimis" di cui all'articolo 3, del regolamento UE 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, a favore dei titolari di licenza di taxi, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria di veicoli a basso impatto ambientale, dotati di trazione elettrica o ibrida.
2. La Giunta regionale determina i criteri e definisce i termini e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, individuando eventuali priorità degli interventi da finanziare.
3. I contributi sono corrisposti nella misura del 20 per cento della spesa ammissibile fino ad un massimo di 5.000,00 euro, per ciascun richiedente, in caso di acquisto di veicoli a trazione ibrida e 8.000,00 euro, per ciascun richiedente, in caso di acquisto di veicolo a trazione elettrica.
4. In caso di acquisto o locazione finanziaria di veicolo predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap si applica quanto previsto dalla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in 70.000,00 euro per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 4 "Altre modalità di trasporto", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.

### **Articolo 34**

***(Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25***

***(Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)***

1. Alla fine del comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la parola: "consecutivi".

### **Articolo 35**

***(Prestito straordinario agevolato)***

1. Al fine di garantire al Commissario ad acta per le funzioni di governo dell'Ambito territoriale ottimale Imperia ovest per il servizio idrico integrato, le risorse indispensabili allo svolgimento del mandato e dei compiti attribuiti dal decreto del Presidente della Regione Liguria 16 settembre 2019, n. 5372, è concesso un prestito agevolato alla Provincia di Imperia dell'importo di 150.000,00 euro vincolati alle attività del Commissario ad acta come determinate dal d.p.reg. 5372/2019.
2. L'importo di cui al comma 1 deve essere restituito in due rate annuale entro l'anno 2022 senza oneri.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in 150.000,00 euro per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 1 "Sistema di protezione civile", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2020-2022.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in 75.000,00 euro per l'esercizio 2021 e in 75.000,00 euro per l'esercizio 2022, sono allocate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 3 "Riscossione crediti di medio-lungo termine" del bilancio di previsione 2020-2022.

### **Articolo 36**

***(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)***

1. L'articolo 7, della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:  
"Articolo 7  
(Istituzioni culturali di interesse regionale)
  1. La Giunta regionale, con periodicità triennale, approva un bando per il sostegno annuale alle istituzioni culturali aventi sede in Liguria, senza scopo di lucro, che svolgono attività culturali con continuità sul territorio regionale.
  2. Ai fini della partecipazione al bando, l'attività culturale svolta dalle istituzioni culturali deve essere specificamente riferita ai contenuti del Piano pluriennale di cui all'articolo 10 e conforme a requisiti e condizioni stabiliti dal bando approvato dalla Giunta regionale.
  3. La graduatoria, ad esito dell'istruttoria, include, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel bando, le istituzioni che possono essere finanziate annualmente, per l'intero triennio della sua validità, secondo la disponibilità del bilancio regionale di ognuno dei rispettivi esercizi.
  4. Il bando è attivato esclusivamente ove sia presente disponibilità di bilancio per il primo dei tre anni di validità. In caso contrario, l'avvio del bando per il triennio è rimandato al primo esercizio di bilancio che presenti la necessaria disponibilità.
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 140.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio."
2. Dopo l'articolo 7 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

**“Articolo 7 bis****(Istituti storici della Resistenza)**

1. La Regione Liguria contribuisce, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, all'attività istituzionale svolta dagli Istituti storici della Resistenza che abbiano sede sul territorio regionale e presentino specifica istanza, entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata da una relazione sullo stato finanziario, organizzativo e sulle attività svolte nell'ultimo anno, nonché dal programma delle attività previste per l'anno di riferimento e può sottoscrivere specifici accordi con gli Istituti finalizzati alla realizzazione di progetti culturali condivisi.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i criteri in base ai quali è definita la quota da destinare alla sede di Genova e quelle da assegnare alle sedi provinciali degli Istituti, anche sulla base degli elementi contenuti nelle relazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in 150.000,00 euro per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.

**Articolo 37*****(Modifica alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))***

1. Il comma 4 bis dell'articolo 69 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

**Articolo 38*****(Disposizioni transitorie sui mandati dei Presidenti e dei Consigli degli Enti parco delle Alpi liguri, dell'Aveto, di Montemarcello Magra Vara e di Portofino)***

1. Al fine di una omogenea durata quinquennale dei mandati dei Consigli degli Enti parco, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, cessano i mandati dei Presidenti e dei componenti dei Consigli degli Enti parco delle Alpi liguri, dell'Aveto, di Montemarcello Magra Vara e di Portofino.
2. I Presidenti in carica sono nominati Commissari straordinari con i poteri di Presidente e Consiglio, sino alla costituzione dei nuovi organi.
3. La Regione avvia le procedure di costituzione entro il 31 gennaio 2020.

**Articolo 39*****(Organismo indipendente di valutazione)***

1. Al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite dalla vigente legislazione statale e regionale all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato l'OIV monocratico in carica alla data del 31 dicembre 2019 sino alla data del 30 giugno 2020.

**Articolo 40*****(Modifica alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22******(Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti))***

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

- “h bis) le iniziative che favoriscono la promozione, il sostegno e la valorizzazione della tradizione e della musica corale bandistica compresa l’attività di educazione musicale, l’avviamento al canto e all’uso degli strumenti musicali da parte delle corali e delle bande musicali.”.
2. Per l’anno 2020 per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettera h bis) della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni sono concessi contributi nei limiti di 5.000,00 euro allocati alla Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 1 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### **Articolo 41**

##### ***(Misure di salvaguardia per l’edilizia residenziale pubblica)***

1. Al fine di dare sostegno alle politiche sociali di riduzione del disagio abitativo, la Regione interviene per ridurre l’eventuale impatto finanziario che possa derivare dalle disposizioni in itinere di revisione della disciplina della tassazione degli immobili per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica delle Aziende regionali territoriali per l’edilizia liguri.
2. Per le finalità di cui al comma 1 una quota pari a 1.000.000,00 di euro, per l’anno 2020, è accantonata nell’ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

#### **Articolo 42**

##### ***(Norma di invarianza finanziaria)***

1. Dall’attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, commi da 3 a 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Articolo 43**

##### ***(Dichiarazione d’urgenza)***

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019 N. 31**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente della Giunta Sonia Viale, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 110 in data 29 ottobre 2019;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 novembre 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 281;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento interno in data 26 novembre 2019;*
- d) *la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamento, nella seduta del 9 dicembre 2019;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2019;*
- i) *la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2020.*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO*****Relazione di maggioranza (Consigliere Vaccarezza A.)***

*con il presente testo di legge recante le disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione ha inteso presentare un articolato volto a inserire disposizioni di contenuto sostanziale con ricadute significative da un punto di vista finanziario e sociale, al fine di perseguire efficacia e concretezza nella manovra di bilancio.*

*Venendo ad una sintesi delle disposizioni introdotte, anche apportando modifiche a normative vigenti, si elencano i principali interventi previsti dall'Amministrazione regionale:*

- *conclusione di accordi quadro per l'aggiudicazione degli appalti nel settore delle infrastrutture e della messa in sicurezza del territorio, semplificando e accelerando le procedure di aggiudicazione del singolo intervento;*
- *promozione di azioni finalizzate alla raccolta e distribuzione di beni ed eccedenze alimentari da parte di enti del Terzo Settore con comprovata esperienza nel settore, al fine di fronteggiare il progressivo aumento di situazioni di povertà e indigenza di singoli e famiglie, contrastando le situazioni di grave emarginazione ed esclusione sociale;*
- *sostegno alle associazioni sportive che promuovono attività sportiva paralimpica, riconoscendo in tale pratica sportiva uno straordinario strumento di inclusione sociale, di promozione della salute e di prevenzione;*
- *disciplina dell'attività dei medici specializzandi presso le strutture convenzionate con l'Università degli studi di Genova, mutuando l'applicazione della norma da altre realtà regionali e dettando disposizioni in materia di partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali, in relazione a tre progressivi livelli di autonomia operativa e decisionale indicati dalla norma ma, comunque, sempre accompagnati dalle direttive del tutor il quale deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento;*
- *valorizzazione, attraverso la rappresentanza all'interno degli organi consultivi della regione sui pro-*

*blemi dell'handicap, del ruolo delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle categorie di mutilati e invalidi (Unione Nazionale Mutilati per Servizio – UNMS, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro – ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili – ANMIC, Ente Nazionale Sordomuti – ENS, Unione Italiana Ciechi – UIC, Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti – ANGLAT, Associazione Regionale per la Ricerca sulla Psicosi e l'Autismo – ARPA) aderenti alla F.A.N.D. (Federazione Associazioni Nazionali Disabili), modificando la legge vigente;*

- *introduzione di un capo nella legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) che disciplina l'istituzione e la formazione del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT).*

*In relazione al suddetto articolato, la Giunta ha presentato alcuni emendamenti, e si segnalano i più rilevanti:*

- *promozione e sostegno di una serie di azioni e interventi “plastic free”, al fine di favorire la riduzione della produzione e dell'utilizzo della plastica e il riciclo dei rifiuti, nonché prevenire l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente;*
- *prima applicazione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli, di cui al nuovo Codice della strada, prevedendo la concessione, a sostegno dei residenti in Liguria con un reddito imponibile stabilito dalla norma stessa, di un contributo per l'acquisto di dispositivi di allarme rispondenti alle specifiche tecnico costruttive e funzionali stabilite a livello ministeriale.*

*In sede di esame da parte della I Commissione, competente per materia, l'articolato del disegno di legge, comprensivo degli emendamenti di iniziativa dell'Esecutivo regionale, ha ottenuto ampia maggioranza di voti da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale, e auspico, quindi, che anche in Aula si possa ottenere la medesima approvazione e consentire di completare in tempi rapidi l'esame di tutti i provvedimenti facenti parte della sessione di bilancio.*

### **Relazione di minoranza (Consigliere Salvatore A.)**

*Il Ddl 280/2019, legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020, contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione (quindi max 3 anni).*

*Gli effetti finanziari che la regione può produrre con questa legge sono diversi e tutti quelli previsti sono elencati nei principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (sono di 7 tipi diversi, ovvero con 7 finalità diverse).*

*Regione Liguria, agisce su quelli che prevedono la possibilità di:*

*“rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative” (sono le 48 leggi regionali per tot. 44.1 Mln allegate alla legge);*

*“variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale” (in questo caso introducono esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica, concessioni regionali e irap);*

*L'aspetto più rilevante del ddl è il comma 5 dell'art. 2, con il quale si procede con l'eliminazione della clausola di salvaguardia dell'addizionale irpef per il 2020, che avrebbe incrementato le aliquote fino al 2.10% per i redditi più elevati (dal bilancio 2020 verrà cancellata la relativa entrata, al Titolo I, che era prevista essere di 130 Mln).*

### **Articolo 1**

*Si autorizza il rifinanziamento di una serie di leggi regionali di spesa (sono in totale 48), e se ne dà indicazione nell'allegato 1: come stabilito dalle norme contabili, gli aspetti da tener presenti circa questo elenco di leggi da rifinanziare, sono sostanzialmente tre: 1) l'orizzonte temporale, che è stabilito in 3 anni (come per la legge di bilancio); 2) l'esclusione dall'elenco delle spese di tipo obbligatorio e/o continuativo (per-*

*ché per quelle c'è un obbligo di rifinanziamento); 3) la dimostrazione della copertura finanziaria, che tra il suo riferimento necessario dalle previsioni del bilancio pluriennale.*

*Il più consistente è al numero progressivo 22, "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari" l.r. 12/2006, da solo vale ben 29.3 Mln.*

*Il secondo rifinanziamento più consistente lo si ritrova al numero progressivo 40 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" l.r. 18/2009. Lo stanziamento è di 3.9 Mln per il 2020, ed è stato già definito il fabbisogno per il 2021 e 2022, che è di 3 Mln ciascuno. Tra le 48 da rifinanziare, questa è una delle poche per le quali sono già definiti gli stanziamenti nell'arco triennale. E' diminuito rispetto al 2019.*

*Molto consistente lo stanziamento della l.r. 21/1986 "Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione", numero progressivo 1, dato che la previsione è di 797.000 euro per il 2020. Sono già indicati gli stanziamenti 2021 e 2022, che ammontano a 285.000 euro ciascuno. Questa è una delle poche leggi in elenco, ad indicare già lo stanziamento 2021-22, ma è probabilmente un dato che potrebbe subire una modifica, dato lo scarto consistente con quanto rifinanziato nel 2020 (a meno che non siano previste economie di spesa certe). E' diminuito rispetto al 2019.*

*Altro rifinanziamento per certi aspetti speculare a quello appena visto sopra, è la l.r. 3/2004, "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria", numero progressivo 12, per la quale si chiede uno stanziamento di 210.000 euro nel 2020, e 200.000 euro nel biennio successivo. Anche questa legge, è una delle poche in elenco, per la quale è già noto il dato 2021-22.*

*Numero progressivo 32 "Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri" l.r. 28/2007, per questa legge i fondi aumentano rispetto al 2019 (anche se di pochissimo, 40.000 euro).*

*Aumenta anche il rifinanziamento della l.r. 10/2006, la ritrovate al numero progressivo 20 "Diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission e mediateca regionale", che ha bisogno per il 2020 di 670.000 euro (erano 200.000 euro in meno nel '19).*

*Aumenta il rifinanziamento della l.r. 8/2000, numero 6 dell'elenco "Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale", stanziamento di 300.000 euro (+100.000).*

## **Articolo 2**

*La finalità dell'art. 2 è quella di analizzare puntualmente i meccanismi che determinano l'andamento della spesa, e di individuare gli interventi mirati al suo contenimento (consistono in una eccezione le spese finanziate con ricorso ai fondi di provenienza Ue, o i trasferimenti vincolati, anche se usati per lo stesso scopo). Tutti i commi che compongono l'articolo, vanno nella direzione di apporre un tetto massimo a determinate tipologie di spesa, prendendo a riferimento quella sostenuta in un anno base (una sorta di cap, o meccanismo della spesa storica ma fermo ad 1 solo anno base, se così si può dire, il 2009 e il 2011, così come previsto dalla l.r. 30/2017 – Legge di Stabilità per il 2018).*

*Segnalo soltanto il comma 18 dell'art. 2. Lo riporto integralmente: "Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia l'utilizzo di sistemi di videoconferenza e di collaboration digitale, onde consentire la partecipazione a distanza; entro il 30 settembre 2020 la Giunta regionale elabora apposite linee guida in materia di partecipazione a missioni laddove sia prevista altresì la videoconferenza". Le altre tipologie di spesa sono:*

- *Studi e le consulenze (anno di riferimento 2009 e furono spesi 0 euro, così anche nel 2018)*
- *Rappresentanza (anno di riferimento 2011 e furono spesi 586.488,71 euro, nel 2018 sono state pari a 4.000,00 euro)*
- *Sponsorizzazioni (la Regione non effettua questa tipologia di spesa)*
- *Missioni e trasferte (anno di riferimento 2009 e furono spesi 775.000 euro, nel 2018 sono state pari a 303.958,92 euro)*
- *Spese per la formazione (anno di riferimento 2011 e furono spesi 199.875,00 euro, nel 2018 sono state pari a 146.860,46 euro)*

### **Articolo 3**

*Si introducono alcune misure di riduzione della pressione fiscale. Le linee guida sono quelle della salvaguardia ambientale e degli incentivi per i giovani, in quanto la norma introduce l'esenzione per 3 anni dalla tassa automobilistica per chi rottama un vecchio motociclo "Euro 0" oppure "Euro 1", con conseguente acquisto di motociclo almeno pari a "Euro 4". Inoltre, il comma successivo introduce una esenzione analoga, ma soltanto per il 2020, generalizzata ai "ciclomotori e quadricicli leggeri".*

*Entrambe le misure vanno incontro ai più giovani di età, considerato che sono proprio loro, nella maggior parte dei casi, i possessori e utilizzatori dei motocicli in oggetto, ma non è chiara la modalità di scelta dell'incentivo destinato alle motorizzazioni a partire da "Euro 4", così come risulta poco chiara la scelta legata all'esenzione generalizzata per i cd. cinquantini, perché non è indicata la normativa antinquinamento (dovrebbe essere anche per loro da Euro 4 o successive). Quest'ultima misura è introdotta per agevolare l'uso, ma è una esenzione non triennale, bensì limitata al 2020 e non si capisce se bisogna aspettarsi una riproposizione anche per il futuro, nella legge di stabilità avrebbe potuto trovar posto una considerazione a tal riguardo. È noto soltanto che essa è stata studiata per "contemperare le limitazioni di circolazione che toccheranno il centro urbano di Genova".*

*I restanti commi introducono: una agevolazione fiscale, sempre avente oggetto la tassa automobilistica, destinata ai portatori di handicap che intendono acquistare una vettura a doppia alimentazione; la disapplicazione della tassa sulle concessioni regionali per determinate tipologie di stabilimenti termali-balneari e di cure idroterapiche.*

### **Articolo 4**

*Un altro articolo che va ad incidere sulla determinazione del gettito, perché introduce un'esenzione totale dal pagamento dell'Irap (l'imposta sulla attività di impresa legata al fatturato) per un periodo di 5 anni, nel caso in cui l'imprenditore o i soci maggioritari della nuova impresa abbiano in maggioranza età inferiore a 35 anni, e svolgano attività imprenditoriale nei settori "a basso impatto ambientale e/o della green economy".*

*La norma introduce due vincoli, il fatturato che non deve essere superiore ai 2 Mln di euro/anno, e il mantenimento stabile della sede nel territorio della regione per tutta la durata dell'esenzione (dunque 5 anni), pena decadenza del beneficio e contestuale trasformazione dell'esenzione in debito tributario.*

*E' presente anche il dato stimato del mancato gettito, che equivale al "costo" dell'operazione di incentivo: 1 Mln/anno.*

### **Articolo 5**

*Norma tesa a modificare la gestione del Fondo Strategico regionale.*

*Con il Fondo si mettono in pratica tutta una serie di interventi di "supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali, anche di logistica e mobilità". Per quelli infrastrutturali, esiste apposito elenco contenuto nella l.r. 34/2016 che stabilisce che, in tali settori elencati, è la Giunta che definisce gli interventi a cui destinare il Fondo, le risorse disponibili e le modalità di gestione, e che definisce le percentuali di cofinanziamento a carico del beneficiario.*

*Attualmente, esiste soltanto il comma 14 che impone di agire tramite convenzioni con FILSE (finalità, modalità di utilizzo e risorse). Questa "modalità" di gestione permane.*

*Con questo ddl, si introduce, in aggiunta, un comma 14-bis, che vale soltanto per la gestione degli investimenti infrastrutturali. Con l'approvazione di questo comma ci sarà la possibilità per la Giunta, di operare con delibere di variazione al bilancio, direttamente sugli stanziamenti al Fondo, con la logica di mantenere le risorse allineate con lo stato dei lavori come di volta in volta risulta dai cronoprogrammi. Nella sostanza, la Giunta vuole agire contestualmente alle risultanze dell'avanzamento dell'infrastruttura. Il motivo portato a giustificazione, è quello di efficientare la programmazione.*

*Nota importante, non subisce nessuna modifica il comma 5 della l.r. 1/2016 (Legge sulla crescita) istitutiva del Fondo Strategico regionale, che mantiene in capo al Consiglio la vigilanza sul fondo. "La Giunta regionale propone al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l'approvazione il provve-*

dimento riguardante le disposizioni attuative del Fondo, nonché le forme di vigilanza e valutazione sull'andamento della gestione".

Tra gli emendamenti al Ddl 281/2019 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020), si segnalano, in particolare:

"la possibilità per Regione Liguria di finanziare progetti implicanti l'acquisto di immobili da adibire a sedi periferiche dell'Università di Genova". La si realizza attraverso modifica alla legge regionale n. 2/2007 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e alta formazione). La finalità dichiarata dell'emendamento è quella di assicurare maggiore "capillarità" all'offerta formativa dell'intera regione. L'emendamento non comporta oneri finanziari certi.

Recepimento delle direttive dell'Unione Europea (2018/851, 2018/852, 2019/904) in materia di "riduzione dei rifiuti, economia circolare, riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente". La si realizza attraverso "accordi" numerosi soggetti diversi, enti ed aziende operanti nel settore, associazioni di categoria, camere di commercio, attività commerciali e industriali del territorio. La Regione potrà anche promuovere concorsi di idee per individuare "modalità ulteriori e innovative di incentivazione del riciclo". L'emendamento comporta oneri per la regione pari a 100.000 euro per il 2020. L'onere consiste in "misure compensative", sono state così definite, a favore dei comuni, per un ammontare pari alle agevolazioni fiscali che tali comuni attueranno sul tributo TARI loro dovuto dai soggetti che avranno realizzato gli interventi previsti dalle direttive.

Intervento a sostegno delle famiglie per l'acquisto del seggiolino "anti-abbandono". Emendamento che affronta la nuova norma prevista dal Codice della strada. La si realizza attraverso un "contributo" non meglio specificato nell'importo, destinato all'acquisto del dispositivo reso obbligatorio. L'emendamento comporta oneri finanziari per la Regione, ma questi non sono specificati. Non è chiara neppure se tale contributo riguarderà esclusivamente l'esercizio 2020, o anche il biennio successivo. Saranno beneficiari i nuclei familiari con reddito imponibile complessivo fino a 28.000 euro, e che forniranno prova tramite ricevuta d'acquisto che deve riportare date comprese tra 2/10/2019 e 30/09/2020.

Introduzione di un comma "2bis" all'art. 11 della legge regionale n. 15/2007 (Legge finanziaria 2007), grazie al quale si introduce la possibilità per la Giunta regionale, di autorizzare A.Li.Sa. Per l'espletamento delle funzioni proprie, alla contrazione di mutui e altre forme di indebitamento "fino all'ammontare totale della disponibilità di cui al comma 1". Il comma 1 fissa complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti. (Costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni).

### **Relazione di minoranza (Consigliere Tosi F.)**

La legge finanziaria regionale dispone ogni anno il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale della Regione Liguria in attuazione degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, e provvede per il medesimo periodo alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente.

La previsione della legge finanziaria regionale costituisce una novità del decreto legislativo n.76/2000, secondo cui le regioni possono adottare, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto dalla legge n.468/1978 per la finanziaria statale.

La Regione Liguria ha introdotto lo strumento della legge finanziaria con la legge regionale n.39 del 1999, riaffermandone l'adozione, insieme alle leggi collegate, nel nuovo ordinamento contabile dell'ente (legge regionale n.15/2002), e senza peraltro apportarne eccessive modifiche nei contenuti rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente. Le leggi collegate dispongono modifiche e integrazioni alle leggi regionali di spesa vigenti per rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale. Tali disposizioni riguardano settori omogenei di intervento e devono avere contenuti economici e finanziari.

*Sulle disposizioni inserite nel presente documento mi soffermerò sui seguenti articoli:*

- *Art. 1 (Supporto agli enti locali per gli appalti nel settore delle infrastrutture e della messa in sicurezza del territorio).*
- *Art. 11 (Azioni per la promozione del riciclo dei rifiuti e del “plastic free”)*
- *Art. 12 (Contributo acquisto dispositivi di allarme “anti abbandono”)*
- *Mi riservo le dichiarazioni di voto, su ogni singolo articolo, nella fase successiva del dibattito*

*N.B.: Per le relazioni degli ulteriori Relatori (De Ferrari, Michelucci, Pastorino, Rossetti) si rimanda a quelle già pubblicate in calce alla legge di bilancio per gli anni finanziari 2020-2022.*

### **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Affari Legislativi e legali – Settore Affari Legislativi.*

**LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019, N. 32****Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1*****(Disposizioni finanziarie)***

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2020-2022, per l'anno 2020 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché alla crescita e agli investimenti.
2. Per il triennio 2020-2022 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011) alla presente legge.

**Articolo 2*****(Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica)***

1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per l'anno 2020 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
  - a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
  - b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
  - d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

- e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;
  - f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
  5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
  6. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2020, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
  7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.
  9. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2020, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
  10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
  11. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2020, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
  12. La disposizione di cui al comma 11 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi, a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta con i fondi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

14. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2020, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all'estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale.
15. Il limite di spesa di cui al comma 14 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice dell'Ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea.
16. La disposizione di cui al comma 14 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato e alle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014.
17. Le disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.
18. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia l'utilizzo di sistemi di videoconferenza e di collaboration digitale, onde consentire la partecipazione a distanza; entro il 30 settembre 2020 la Giunta regionale elabora apposite linee guida in materia di partecipazione a missioni laddove sia prevista altresì la videoconferenza.
19. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile.
20. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società in house della Regione, per l'anno 2020, non effettuano spese per sponsorizzazioni.
21. Per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, l'Amministrazione regionale è esentata dal pagamento dei canoni di concessione di beni immobili divenuti di sua proprietà in forza dell'anzidetta l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni.
22. Ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento di spesa di cui al presente articolo, gli enti appartenenti al settore regionale allargato costituiti successivamente al 2014 applicano le percentuali di riduzione ivi indicate facendo riferimento al complesso degli impegni di spesa assunti o al totale dei costi sostenuti per le relative finalità nell'ultimo esercizio utile.

### **Articolo 3**

#### ***(Misure di riduzione della pressione fiscale)***

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di immatricolazione di un motociclo nuovo di categoria "Euro 4" e successivi, con sostituzione di un motociclo appartenente alle categorie "Euro 0" o "Euro 1" realizzata attraverso la demolizione, è concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso e le due annualità successive. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione.
2. Per l'anno 2020 per i ciclomotori e i quadricicli leggeri non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione.

3. A decorrere dal 2020, l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale prevista per i soggetti portatori di handicap dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) e dall'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è estesa ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, della l. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o di alimentazione elettrica. Restano fermi i limiti di cilindrata indicati dall'articolo 8, comma 3, della l. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni e l'esenzione è rilasciata su specifica richiesta ad istanza di parte, secondo le modalità applicative già previste per il riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica a favore dei soggetti portatori di handicap.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020 non si applica la tassa sulle concessioni regionali limitatamente alla voce indicata al numero d'ordine 4, sub a), della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio "stabilimenti termali-balneari, di cure idropi- niche, idroterapiche, fisiche di ogni specie".
5. L'articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)) e successive modifi- cazioni e integrazioni, è abrogato.

#### **Articolo 4**

##### ***(Detrazioni dall'addizionale regionale IRPEF per carichi di famiglia)***

1. Per l'anno d'imposta 2020, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 15.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detra- zione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari a 28,00 euro complessivi, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.
2. Qualora l'imposta dovuta sia minore della detrazione di cui al comma 1, non sorge alcun credito d'imposta. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 5**

##### ***(Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali giovanili intraprese nell'anno 2020)***

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale e lo sviluppo sostenibile, nonché la crescita di nuova imprenditorialità nei settori a basso impatto ambientale e della green economy, le nuove iniziative produttive intraprese da imprese giovanili sul territorio della Regione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi.
2. Si considerano imprese giovanili ai sensi del comma 1, le imprese la cui partecipazione del control- lo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai trentacinque anni e il cui grado di imprenditorialità giovanile risulti maggioritario.
3. Il grado di imprenditorialità giovanile ai sensi del comma 2, viene definito in base alla maggiore o minore partecipazione di giovani di età inferiore ai trentacinque anni negli organi di controllo e nelle quote di proprietà dell'impresa e si considera maggioritario in relazione alla natura giuridica dell'impresa, qualora la percentuale di giovani di età inferiore ai trentacinque anni corrisponda alla seguente classificazione:

- a) per le società di capitali percentuale di quota di capitale sociale sommata a percentuale di cariche quali amministratori o titolari o soci dell'impresa maggiore del 100 per cento;
  - b) per le società di persone e cooperative percentuale di soci dell'impresa superiore al 50 per cento;
  - c) per altre forme giuridiche percentuale di amministratori superiore al 50 per cento.
4. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche individuati dai seguenti Codici Divisione ATECO 2007: 38.11.00 38.12.00 38.21.01 38.21.09 38.22.00 38.31.10 38.32.10 38.32.20 38.32.30 39.00.01 39.00.09 43.29.02 55.10.00 55.20.10 55.20.20 55.20.30 55.20.51 55.30.00 56.10.11 56.10.12 56.10.20 56.10.30 56.10.41 56.10.42 56.10.50 56.21.00 56.29.10 56.29.20 56.30.00 72.11.00 72.19.01 72.19.09 72.20.00 77.21.01 81.30.00.
5. L'esenzione si applica alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1, qualora il valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione non ecceda euro due milioni.
6. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva s'intende:
- a) l'attività che viene svolta per la prima volta, sul territorio della Regione, da un'impresa nuova;
  - b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale.
7. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
8. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito all'Amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.
9. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

## Articolo 6

*(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34*

*(Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))*

1. Alla fine della lettera a) del comma 11 dell'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "e interventi di conservazione del territorio e difesa del suolo".
2. Dopo il comma 14 dell'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
"14 bis. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti infrastrutturali, in coerenza con i principi contabili armonizzati, è consentita la rimodulazione delle risorse negli esercizi finanziari di competenza, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in aumento o in diminuzione degli stanziamenti del bilancio regionale del Fondo strategico regionale di cui al comma 11, allocati alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale"."

### Articolo 7

***(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria))***

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. Il comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
“1 bis. A seguito dell'operatività della riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale comparto autoferrotranvieri sono erogate dalla Regione agli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all'articolo 7 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di contributi per un importo massimo su base annua fino ad euro 19.000.000,00, comprensivi della somma relativa al personale in servizio presso la ferrovia Genova-Casella, la cui gestione è di competenza della Regione Liguria, è erogato direttamente dalla Regione nei confronti dell'Azienda a cui è stato affidato in concessione il relativo servizio ferroviario sempre nei limiti dell'importo massimo annuo sopra fissato.”.
3. Al comma 1 ter dell'articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai commi 1 e 1 bis” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1 bis”.

### Articolo 8

***(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013))***

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità individuate con decreto del dirigente competente in materia di tributi, anche mediante strumenti elettronici e telematici”.
2. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 51/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “la Giunta regionale può, con proprio atto” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del dirigente competente in materia di tributi può”.

### Articolo 9

***(Dichiarazione d'urgenza)***

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
Giovanni Toti

**ALLEGATO 1**  
**RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA**  
**REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE**  
**OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE**  
**AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7**  
**DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO**  
**CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE**  
**DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL DECRETO**  
**LEGISLATIVO 118/2011)**

**ALLEGATO 1**  
**RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO**  
**CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO**  
**(ALLEGATO N. 4/1 AL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011)**

Progressivo	LEGGE REGIONALE	N.	DATA	TITOLO	Cod. Missione	Desc. Missione	Cod. Programma	Desc. programma	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
1	L.R.	21	28/08/1986	Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.001.000	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	2.427.000,00	285.000,00	285.000,00
2	L.R.	27	11/06/1983	Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione	U.19.000.000	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	U.19.001.000	PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	90.705,00	0,00	0,00
3	L.R.	12	21/03/1984	Disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni	U.18.000.000	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	U.18.001.000	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	L.R.	13	21/03/1984	Tutela del patrimonio sbrico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale	U.05.000.000	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	U.05.002.000	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	50.000,00	0,00	0,00
5	L.R.	36	06/12/1989	Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	100.000,00	0,00	0,00
6	L.R.	8	09/02/2000	Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.002.000	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	300.000,00	0,00	0,00
7	L.R.	36	04/08/2000	Norme in materia di associazioni allevatori	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	180.000,00	0,00	0,00
8	L.R.	22	24/07/2001	Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti	U.06.000.000	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	U.06.001.000	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	45.000,00	0,00	0,00
9	L.R.	42	30/11/2001	Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	48.000,00	18.000,00	18.000,00
10	L.R.	3	02/01/2003	Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.001.000	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	418.557,37	11.304,93	3.949,15
11	L.R.	9	16/04/2004	Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.001.000	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	90.000,00	65.000,00	65.000,00
12	L.R.	10	29/06/2004	Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).	U.12.000.000	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.006.000	PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	300.000,00	0,00	0,00
13	L.R.	19	04/11/2004	Norme per l'edilizia scolastica	U.04.000.000	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.003.000	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	15.100,00	0,00	0,00

Progressivo	LEGGE REGIONALE	N.	DATA	TITOLO	Cod. Missione	Desc. Missione	Cod. Programma	Desc. programma	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
14	L.R.	22	29/11/2004	Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo agricolo	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	50.000,00	0,00	0,00
15	L.R.	28	24/12/2004	Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza	U.03.000.000	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	U.03.002.000	PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	95.000,00	0,00	0,00
16	L.R.	29	24/12/2004	Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del marlino e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.001.000	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	L.R.	6	22/02/2005	Disciplina fidejussoria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	65.000,00	15.000,00	15.000,00
18	L.R.	10	03/05/2006	Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale	U.05.000.000	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.002.000	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	670.000,00	0,00	0,00
19	L.R.	11	11/05/2006	Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile	U.12.000.000	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.008.000	PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	100.000,00	0,00	0,00
20	L.R.	12	24/05/2006	Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari	U.12.000.000	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.002.000	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	15.500.000,00	0,00	0,00
21	L.R.	12	24/05/2006	Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari	U.12.000.000	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.007.000	PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	14.818.500,00	0,00	0,00
22	L.R.	15	08/06/2006	Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione	U.04.000.000	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.001.000	PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	290.000,00	0,00	0,00
23	L.R.	15	08/06/2006	Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione	U.04.000.000	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.002.000	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	150.000,00	0,00	0,00
24	L.R.	15	08/06/2006	Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione	U.04.000.000	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.006.000	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.240.000,00	0,00	0,00
25	L.R.	20	04/08/2006	Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale	U.09.000.000	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.002.000	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	90.000,00	0,00	0,00
26	L.R.	28	04/10/2006	Organizzazione turistica regionale	U.07.000.000	MISSIONE 7 - TURISMO	U.07.001.000	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.500.000,00	0,00	0,00
27	L.R.	33	31/10/2006	Testo unico in materia di cultura	U.05.000.000	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.002.000	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	310.000,00	0,00	0,00
28	L.R.	34	31/10/2006	Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo	U.05.000.000	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	U.05.002.000	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	250.000,00	0,00	0,00

Progressivo	LEGGE REGIONALE	N.	DATA	TITOLO	Cod. Missione	Desc. Missione	Cod. Programma	Desc. programma	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
29	L.R.	1	02/01/2007	Testo Unico in materia di commercio	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.008.000	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	37.000,00	0,00	0,00
30	L.R.	1	02/01/2007	Testo Unico in materia di commercio	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.002.000	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.003.000,00	1.000.000,00	0,00
31	L.R.	12	21/03/2007	Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	U.12.000.000	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.005.000	PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	100.000,00	0,00	0,00
32	L.R.	25	04/07/2007	Testo Unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea	U.10.000.000	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	U.10.004.000	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	150.000,00	0,00	0,00
33	L.R.	28	13/08/2007	Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.001.000	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	800.000,00	0,00	0,00
34	L.R.	31	13/08/2007	Organizzazione della regione per la qualita' e la trasparenza degli appalti e delle concessioni	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.008.000	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	65.000,00	30.000,00	30.000,00
35	L.R.	32	13/08/2007	Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.002.000	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	50.000,00	0,00	0,00
36	L.R.	3	11/03/2008	Riforma degli interventi di sostegno alle attivita' commerciali	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.002.000	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	200.000,00	0,00	0,00
37	L.R.	7	30/04/2008	Norme sul sistema statistico regionale	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.008.000	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	130.000,00	0,00	0,00
38	L.R.	30	01/08/2008	Norme regionali per la promozione del lavoro	U.15.000.000	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.003.000	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	400.000,00	0,00	0,00
39	L.R.	31	01/08/2008	Disciplina in materia di polizia locale	U.03.000.000	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	U.03.002.000	PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	80.000,00	0,00	0,00
40	L.R.	6	09/04/2009	Promozione delle politiche per i minori e i giovani	U.06.000.000	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	U.06.002.000	PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI	50.000,00	0,00	0,00
41	L.R.	18	11/05/2009	Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento	U.04.000.000	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.002.000	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
42	L.R.	18	11/05/2009	Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento	U.15.000.000	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.002.000	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	707.500,00	0,00	0,00
43	L.R.	24	16/06/2009	Reti di fruizione escursionistica della Liguria	U.09.000.000	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.005.000	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E ECOBASTAZIONE	40.000,00	0,00	0,00
44	L.R.	40	07/10/2009	Testo unico della normativa in materia di sport	U.06.000.000	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	U.06.001.000	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPOLIBERO	400.000,00	0,00	0,00
45	L.R.	50	10/11/2009	Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.002.000	PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	135.000,00	0,00	0,00

Progressivo	LEGGE REGIONALE	N.	DATA	TITOLO	Cod. Missione	Desc. Missione	Cod. Programma	Desc. programma	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
46	L.R.	34	05/12/2011	Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del Fondo di cui alla legge regionale 3/2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	20.000.000	0,00	0,00
47	L.R.	6	05/03/2012	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.002.000	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	40.000.000	0,00	0,00
48	L.R.	43	24/12/2013	Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (ARSEL Liguria)	U.04.000.000	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.002.000	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	350.000.000	0,00	0,00
49	L.R.	30	28/12/2017	Legge di Stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018	U.10.000.000	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	U.10.001.000	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO	200.000.000	0,00	0,00
50	L.R.	20	29/11/2018	Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007 n.1 (Testo Unico in materia di commercio)	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.001.000	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	250.000.000	0,00	0,00
51	L.R.	20	29/11/2018	Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007 n.1 (Testo Unico in materia di commercio)	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.002.000	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.500.000	0,00	0,00
52	L.R.	24	29/11/2018	Istituzione dell'albo regionale dei Comuni aderenti al "Baratto amministrativo"	U.18.000.000	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	U.18.001.000	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	50.000.000	0,00	0,00
53	L.R.	29	27/12/2018	Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2019	U.03.000.000	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	U.03.001.000	PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3.000.000	3.000.000	3.000.000
54	L.R.	29	27/12/2018	Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2019	U.05.000.000	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	U.05.002.000	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	50.000.000	0,00	0,00
55	L.R.	29	27/12/2018	Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2019	U.18.000.000	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	U.18.001.000	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	1.000.000.000	0,00	0,00
56	L.R.	19	05/08/2019	Interventi regionali sulle partecipazioni societarie regionali	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.003.000	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.000.000.000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>									<b>49.526.862,37</b>	<b>4.448.304,93</b>	<b>3.440.949,15</b>

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019 N. 32**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente della Giunta Sonia Viale, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 109 in data 29 ottobre 2019;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 novembre 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 280;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Regolamento interno, in data 8 novembre 2019;*
- d) *la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 9 dicembre 2019;*
- h) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2019;*
- i) *la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2020.*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO*****Relazione di maggioranza (Consigliere Vaccarezza A.)***

*La legge di stabilità della Regione Liguria stabilisce che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2020-2022, per l'anno 2020 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, di riduzione del debito, nonché relativi alla crescita ed agli investimenti. La norma procede, quindi, ad autorizzare, per il triennio 2020-2022, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa già indicate nell'Allegato al provvedimento.*

*Risponde all'esigenza di un'analisi puntuale sui meccanismi che determinano l'andamento della spesa pubblica e l'individuazione di interventi mirati al contenimento e alla sua progressiva riqualificazione che sono divenuti, negli ultimi anni, temi fondamentali della politica finanziaria e di bilancio. La norma, infatti, prevede una limitazione agli incarichi per studi e consulenze, con le classiche eccezioni – spese a carico di fondi vincolati, fondi comunitari, ecc.. - in linea con gli anni passati; il contenimento della spesa in materia di autovetture e per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza che ripropone peraltro la normativa statale di riferimento; la limitazione della spesa per l'effettuazione di trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente con motivate eccezioni e per la formazione professionale non derivante da obblighi normativi; un generale divieto di concedere sponsorizzazioni, limitazioni che si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato. Inoltre si dà attuazione alle linee programmatiche dettate dal Programma di Governo di questa Legislatura, mirate alla riduzione della pressione fiscale a beneficio della collettività ligure, applicando le facoltà riconosciute alla Regione in conformità alla normativa vigente ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2019.*

*In materia di tassa automobilistica regionale, come in parte già anticipato, vengono coniugate esigenze di salvaguardia ambientale, con politiche di incentivazione a favore dei giovani e di equità nei confronti di portatori di handicap: infatti si intende dare impulso alla eliminazione di motocicli di potenziale grado inquinante, prevedendo l'esenzione dal pagamento della tassa in caso di immatricolazione di un motociclo*

nuovo di categoria “Euro 4” e successivi, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alle categorie “Euro0” o “Euro1”; si dispone l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione per i ciclomotori e i quadricicli leggeri. Detti veicoli (che si sostanziano nei cosiddetti “cinquantini”, i 50 cc) hanno un costo assicurativo alto, in quanto rappresentano, in genere, il primo mezzo a motore con il quale i giovani si avvicinano alla strada e, pertanto, vengono considerati a maggior rischio sinistrosità da parte delle compagnie assicuratrici, ma sono molto utilizzati nelle città liguri, al fine di superare le criticità del traffico; la disposizione è altresì finalizzata a contemperare nel Comune di Genova le limitazioni di circolazione che toccheranno il centro urbano a seguito delle recenti ordinanze comunali di restrizione. Si intende, quindi, sperimentare per l’anno di imposta 2020 questa tipologia di esenzione. Infine si intende porre rimedio ad una disparità di trattamento in materia di agevolazioni fiscali a favore dei portatori di handicap in materia di tassa automobilistica regionale: in oggi, possono beneficiare dell’esenzione solo i proprietari di vetture a benzina o gasolio, precludendo, quindi scelte di veicoli più eco-sostenibili; la disposizione in questione, per contro, amplia il novero dei veicoli, prevedendo anche quelli dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o di alimentazione elettrica. L’esenzione è rilasciata su specifica richiesta ad istanza di parte, da presentare agli uffici liguri dell’Agenzia delle Entrate.

Si completa il quadro di interventi di sgravio fiscale avviato nel 2016, a favore di quella rete di strutture che svolge un importante ruolo di supporto al sistema sanitario ligure: rete che risulta già gravata da altre tipologie di oneri finanziari imposti dal sistema regionale.

In allora la disapplicazione della tassa sulle concessioni regionali aveva riguardato le strutture di cura di anziani, disabili e persone affette da problemi psichici e tossicodipendenze; in oggi, il quadro viene completato includendo gli stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie. Si dispone altresì l’abrogazione dell’articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)) viene eliminata la “clausola di salvaguardia” (posta con la legge finanziaria per il 2015), che prevedeva l’incremento dell’addizionale regionale irpef, a decorrere dal 1° gennaio 2016, da attivare qualora le manovre finanziarie statali si fossero rivelate insostenibili e non fossero reperite altre risorse per farvi fronte. La mancata attivazione della clausola nei trascorsi quattro anni della presente Legislatura è stata resa possibile grazie ad un’attenta gestione del bilancio, che ha consentito di rispettare i vincoli di bilancio tenendo i cittadini liguri al riparo dal rischio di aumenti fiscali

In coerenza con le politiche di stimolo alla creazione di nuova impresa, quali obiettivi strategici fissati nella Legge sulla crescita e gli investimenti “Growth Act Liguria”, ed attuate con le precedenti leggi di stabilità (art 17 l.r. n. 27 del 29/12/2015 e art 9 l.r. n. 30 del 28/12/2017), la Regione Liguria intende varare una manovra di esenzione integrale dall’IRAP, per cinque anni, per le nuove attività imprenditoriali intraprese nel 2020 da parte di giovani imprenditori, nei settori a basso impatto ambientale, della green economy, del turismo e della ricerca scientifica.

La novità dell’odierna manovra agevolativa è, quindi, quella di dare stimolo all’imprenditoria giovanile, avviata in quei campi di attività che mirano al raggiungimento del profitto non tralasciando la salvaguardia dell’ambiente, l’utilizzo di sistemi produttivi a basso impatto ambientale e lo sfruttamento di risorse rinnovabili. Si fa, ad esempio, riferimento alle attività di noleggio biciclette (fra cui sono annoverate le e-bike), alle attività di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti, quelle di cura e manutenzione del paesaggio, quelle di gestione di rifugi di montagna e ostelli della gioventù, quelle di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie e delle scienze naturali.

La definizione di impresa giovanile corrisponde a quella utilizzata da Unioncamere e pertanto condivisa dalle Camere di Commercio in base ad una tabella suddivisa per grado di imprenditorialità giovanile. Vengono, quindi, prese in considerazione tutte le attività intraprese da imprese con un grado di imprenditorialità giovanile “maggioritario”. La stima della perdita di gettito derivante dalla misura esentativa è stata ottenuta attraverso l’analisi delle dichiarazioni Irap per l’anno d’imposta 2016 in cui sono state isolate le nuove imprese “under 35” nei settori considerati. Le Imprese con titolari o almeno un socio under 35 sono

*state individuate utilizzando i dati Dichiarativi ed i dati di Camera di Commercio (Fonte: Info Imprese): dai dati di fonte Dichiarazioni IRAP 2016 sono state ricavate le imprese a titolare under 35; dai dati di fonte Info Camere anche le imprese con almeno un socio under 35 soggetti passivi IRAP. La stima della perdita di gettito IRAP corrispondente a tale misura risulta pari a circa 1 milione di euro annui.*

*Si assicura migliore flessibilità nella gestione degli investimenti infrastrutturali di cui al comma 11 dell'articolo 4 della l.r. n. 34/2016 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) in coerenza con i principi contabili armonizzati. Con questa previsione normativa è consentita la rimodulazione delle risorse negli esercizi finanziari di competenza in correlazione al cronoprogramma di spesa e fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in aumento od in diminuzione degli stanziamenti del bilancio regionale del Fondo Strategico Regionale di cui al comma 11, allocati alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale".*

*Inoltre sono previste modifiche concernenti i contributi per oneri CCNL per il trasporto pubblico locale erogati dalla Regione.*

*In particolare per chiarire l'applicazione della erogazione da parte della Regione delle risorse relative al CCNL del comparto autoferrotranvieri nei confronti degli Enti di Governo degli ATO e dell'Azienda a cui è stato affidato in concessione il servizio ferroviario Genova-Casella di competenza della Regione Liguria. In particolare viene fissato l'importo massimo delle risorse regionali disponibili su base annua, pari a € 19 milioni, tenuto conto delle entità delle risorse attualmente derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti e del calo nel frattempo registrato nel numero dei dipendenti delle Aziende del ridetto settore, chiarendo al contempo che nei confronti dell'Azienda concessionaria della ridetta Ferrovia Genova-Casella la Regione provvede direttamente ad erogare gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale, sempre nei limiti dell'importo massimo di 19 milioni come sopra fissato. Le risorse destinate agli Enti di governo (Città Metropolitana di Genova, Province) a copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri di cui all'art. 15 della l.r. 40/2014 hanno subito una riduzione come di seguito riportato: nell'esercizio 2016 € 21 milioni; nell'esercizio 2017 € 20 milioni; a partire dall'esercizio 2018 e fino ad oggi € 19 milioni. La riduzione delle risorse è dovuta ad un adeguamento delle stesse in relazione agli interventi di efficientamento operati nei confronti delle Aziende di trasporto. Tale intervento ha comportato una riduzione del numero dei dipendenti delle Aziende e, di conseguenza, delle risorse da destinare alla copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL.*

*Nel contempo i trasferimenti alle Regioni delle risorse relative al Fondo Nazionale Trasporti hanno subito negli ultimi anni una consistente riduzione che si è riflessa su tutte le voci di finanziamento regionale.*

*Vengono inoltre inserite nuove tipologie di intervento finanziabili con lo strumento previsto dalla Legge di stabilità 2017 per favorire la definizione di "patti di vallata" tra Regione ed Enti locali ovvero programmi di intervento per aree omogenee con cui si promuovono investimenti strategici per la conservazione del territorio, il miglioramento infrastrutturale delle aree interne nonché l'adeguamento degli strumenti e dei mezzi di risposta agli eventi calamitosi che colpiscono sempre più spesso vaste aree della Liguria. Si vuole quindi andare incontro alle esigenze dei territori più fragili dove il presidio delle comunità locale risulta maggiormente messo alla prova, specialmente durante gli eventi eccezionali.*

*Inoltre si segnalano modifiche finalizzate ad aggiornare le modalità di riscossione dei tributi regionali, attraverso metodologie di pagamento elettronico o telematico, che tramite il sistema PagoPA si fanno affermando nel campo dei pagamenti della pubblica amministrazione.*

*Tali modifiche tendono inoltre a semplificare le procedure interne di aggiornamento delle metodologie di pagamento e ne sposta la competenza dalla Giunta regionale alla struttura.*

*Inoltre è la struttura regionale competente in materia di tributi ad indicare agevolmente ai contribuenti nuove modalità di pagamento in conformità con l'evoluzione del tempo sulla base del principio della semplificazione e celerità dell'attività amministrativa.*

*Il testo del disegno di legge composto da nove articoli, è stato sottoposto a parere del CAL che si è espresso favorevolmente in data 25 novembre 2019 ed è stato approvato dalla I Commissione, a maggioranza, con emendamenti, in data 9 dicembre 2019.*

*Auspicio che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.*

*N.B.: Per le relazioni degli ulteriori Relatori (De Ferrari, Michelucci, Pastorino, Rossetti e Tosi) si rimanda a quelle già pubblicate in calce alla legge di bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022, mentre per quella del Consigliere Salvatore si rinvia a quella già pubblicata in calce alla legge riguardante le disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020.*

### **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli – Settore Bilancio e Ragioneria.*

**LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019, N. 34****Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nei concorsi della Regione Liguria per l'assunzione del personale**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1*****(Oggetto)***

1. Le procedure di reclutamento del personale indette dalla Regione, dagli enti pubblici dipendenti e strumentali sono svolte in conformità all'articolo 35, comma 3, lettera e -ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni e alle specifiche disposizioni in tema di concorsi pubblici contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modificazioni e integrazioni e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al titolo di dottore di ricerca, ove il concorso sia bandito per titoli ed esami e risulti coerente rispetto al profilo richiesto, è attribuito un punteggio. Tale punteggio è superiore a quello attribuito a titoli rilasciati al termine di corsi di formazione post laurea di durata inferiore a tre anni.

**Articolo 2*****(Norma di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019, N. 34**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi in data 21 marzo 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 241;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 21 marzo 2019;*
- c) *la I Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, in data 18 novembre 2019; nella medesima seduta la I Commissione ha espresso all'unanimità il parere di cui all'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno;*
- d) *è stata esaminata e approvata, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2019*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 15 gennaio 2020.*